**DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA’ 2015**

**RELAZIONE TECNICA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *commi maxi* | *Em.* | **Articolo 1** |
| *6* | *1.36/1.38*  **testo 2 –** | La modifica è volta a fare sì che le risorse del fondo istituito presso il MISE a favore delle imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI), in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti-soggetto siano destinate anche alle imprese che si uniscono in reti di impresa prive di soggettività giuridica e partita IVA, purché abbiano un programma comune di rete per lo sviluppo di attività innovative.  **La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri,** essendo la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1 comma 56 della l. 147/2013 un limite di spesa. |
| **7-**  **8** | **1.41** | La disposizione modifica l’articolo 39, comma 4, d.l. 201/2011, prevedendo che la garanzia di portafoglio concessa dal Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a della legge n. 662/1996, possa riguardare anche portafogli di finanziamenti erogati non solo a piccole e medie imprese (PMI), ma complessivamente a imprese sino a 499 dipendenti.  La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che l’ampliamento dei beneficiari avviene comunque nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per tale tipologia di intervento del Fondo, determinato in 100 milioni di euro dall’art. 4 del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico del 24 aprile 2013. |
| **11** | **1.57 (testo 2)** | La legislazione vigente stabilisce che alle erogazioni liberali effettuate per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche spetti un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2015 e del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016.  La disposizione in esame sposta la finalità per cui nella legislazione vigente le erogazioni alle fondazioni in parola godono del credito di imposta, consentendo l’agevolazione a quelle volte al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione.  Alla disposizione in esame non si ascrivono ulteriori effetti finanziari rispetto quelli stimati in sede di disposizione originaria in considerazione sia della prudenzialità con la quale era stata improntata la stima di quest’ultima, sia dell’esiguità delle fattispecie interessate dalla proposta emendativa in esame. |
| **10** | **1.62** | Disponeuna modifica alla procedura di programmazione del Fondoper la tutela del patrimonio culturale, prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari **senza effetti per la finanza pubblica**. |
| **55** | **1.344** | La disposizione, modificando il comma 3 dell’articolo 16-bis del TUIR, prolunga a 18 mesi dalla data di termine dei lavori di ristrutturazione edilizia, il termine di alienazione o di assegnazione dell’immobile oggetto di restauro affinché l’acquirente o assegnatario possa fruire della detrazione prevista.  La legislazione vigente prevede un termine di alienazione pari a 6 mesi.  L’aliquota di detrazione spettante risulta pari al 50% per il 2015 ed al 36% a decorrere dal 2016 e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.  Ai fini della presente stima si ipotizza che l’ampliamento dell’arco temporale in oggetto determini una spesa aggiuntiva di circa il 15% del totale delle spese per l’acquisto degli immobili in oggetto che si stimano pari a 250 milioni di euro (nell’anno di imposta 2012 risultano pari a 200 milioni di euro). Si ipotizza quindi una spesa annua pari a 35 milioni di euro.  Considerando le aliquote di detrazione previste e la suddivisione in 10 quote annuali si stimano i seguenti effetti in termini di cassa (milioni di euro):   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **dal 2027** | | **IRPEF** | -0,3 | -2,9 | -4,1 | -5,4 | -6,7 | -8,0 | -9,3 | -10,6 | -11,9 | -13,2 | -14,5 | -12,6 | -13,0 |   *Milioni di euro*  Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0) |
| **60** | **1.371** | **Comma 43:** La modifica prevede la pubblicazione sul sito della Presidenza del Consiglio dei risultati degli interventi finanziati dal Fondo per le emergenze nazionali, nonché dell'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento. È previsto altresì che tali informazioni siano rese disponibili in formato dati di tipo aperto. **La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** |
| ***61*** | *1.372 testo 2* | **Comma 43-bis.** La disposizione autorizza l’utilizzo, nel limite di 8 milioni di euro e previa ricognizione degli impegni già assunti o in corso di assunzione,  delle risorse disponibili sulla contabilità speciale  relativa  agli eventi alluvionali che hanno colpito Genova e Savona il 4 ottobre 2010,  per fronteggiare gli eventi che hanno colpito il territorio della provincia di Genova e di altri comuni in provincia di La Spezia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 2014.  Trattandosi di risorse già destinate ad  interventi conseguenti a stati calamitosi verificatisi nella Regione Liguria e già trasferite sulla contabilità speciale n. 5459,  **dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. |
| ***84-bis*** | *1.520-bis* | La disposizione è finalizzata consentire alle imprese di portare a compimento i processi di risanamento relativi ad unità soggette a cessazioni parziali o totali dell’attività, utilizzando il trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite di 60 milioni di euro per l’anno 2015. In particolare, il periodo di riferimento riguarda il secondo anno di piani biennali già avviati nel 2014, durante i quali le aziende devono predisporre una serie di interventi che portino al recupero occupazionale delle eccedenze in nuove ed esterne opportunità lavorative, tramite specifiche iniziative di politica attiva. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi la disposizione a destinare per via legislativa alla finalità sopra rappresentata risorse già programmate a legislazione vigente. |
| comma 141 | 1.711 testo 2  riformulato | La disposizione incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, il Fondo per le politiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 al fine di sostenere le adozioni internazionali. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
| 148 | 1.755 testo 2  riformulato | La disposizione stabilisce che i versamenti effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in favore dei partiti politici continuano, in ogni caso, ad assumere natura di erogazione liberale anche ai fini della detraibilità dalle imposte sui redditi indipendentemente dalle previsioni regolamentari e statutarie stabilite dai partiti stessi, anche quando effettuati in forma di donazioni.  Data la natura interpretativa della disposizione, si stima che la norma in esame non determini effetti in termini di gettito. |
| ***150*** | *1.763* | La proposta normativa prevede la modifica dell’articolo 10-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di privatizzazione dei Comitati periferici della CRI.  Tale norme prevede: “I comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e di Bolzano, assumono, alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato, sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti di diritto nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale, applicandosi ad essi, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, la [*legge 7 dicembre 2000, n. 383*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000144274ART0)*.”.*  Con la proposta modifica, che prevede l’inserimento, al primo periodo dopo le parole “ad eccezione dei comitati” la parola “provinciali”, la norma chiarisce che l’eccezione prevista, rispetto alla data di privatizzazione, è riferita ai soli comitati provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano della Croce Rossa Italiana, equiparabili ai Comitati regionali, che attualmente mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico, escludendo dall’eccezione i Comitati locali della CRI gravitanti in dette province.  La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| *155* | *1.810 testo 2* | La disposizione reca modifiche al comma 109, lettera d), capoverso 9-ter, disponendo che le selezioni sono rivolte ad operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale operanti in ambito locale. Il Ministero dello sviluppo economico esaminerà le domande presentate da soggetti non operanti in ambito locale solo nel caso in cui il numero degli operatori non risulti sufficiente ed idoneo in relazione alle frequenze da assegnare. Dispone inoltre che le graduatorie che il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano,  dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi sono altresì utilizzate per l’attribuzione dei numeri del canale della televisione digitale terrestre.  **Trattasi di disposizione procedurale che non produce effetti negativi sulla finanza pubblica**. |
| ***160*** | *1.923 testo 2* | La disposizione autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2015 per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici, delle scuole materne, elementari e medie dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.  Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. |
| *176* | *1.989 testo 2* | La disposizione prevede, a decorrere dall’anno 2015, un incremento pari a 5 milioni di euro annui dell’autorizzazione di spesa per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie.  Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0) |
| ***175*** | *1.995* | La disposizione prevede che siano attribuite all’INAIL le competenze in materiadi reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica |
| **179-180-** | 1.1019 testo 2 | La norma autorizza la spesa per euro 6 milioni nel 2015, in qualità di trasferimenti ad amministrazioni pubbliche.  La norma copre la maggiore spesa di cui al precedente comma 179 mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali nella misura di 6 milioni di euro per l’anno 2015. Il Fondo è più che capiente rispetto alla riduzione prospettata e non è gravato da obbligazioni giuridiche pluriennali. La riduzione non avrà impatti negativi sulle capacità di finanziamento delle scuole statali, considerato che entro il 31/12/2014 il medesimo fondo sarà integrato nella misura di euro 16 milioni ai sensi dell’articolo 7, comma 39, del DL 95/2015. |
| ***182-183*** | *1.1041* | La disposizione autorizza una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 6. al fine di incentivare il diritto allo studio.  Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
| *186* | *1.1047 testo 2* | La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 a favore dell'INAF- Istituto Nazionale di Astrofisica al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi nel campo della radioastronomia (SKA – Square Kilometer Array) e dell’astronomia a raggi gamma (CTA – Cherenkov Telescope Array).  Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. |
| ***193*** | *1.1078 testo 2* | la disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri provveda, al finanziamento delle spese relative alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis,* della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché alla realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema. Tali interventi sono realizzati nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio e nel limite di 8.000.000 di euro, pertanto la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. |
| **212** | **1.1217** | La disposizionemodifica la procedura di definizione del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti, prevedendo la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari delle relative linee guida e dei rapporti annuali dell’ICE. **Non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. |
| **212** | **1.1218** | La disposizione è volta a prevedere che una quota delle risorse destinate all’Agenzia ICE per la promozione all’estero  e l’internazionalizzazione delle imprese italiane sia destinata anche per l’importo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, ai consorzi per l'internazionalizzazione previsti dall'articolo 42, commi 3 e seguenti, del d.l. n. 83 del 2012, per il sostegno delle piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi.  **Trattandosi di una ulteriore finalizzazione delle risorse stanziate dal medesimo comma, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.** |
| **227** | **1.1321 testo 2** | La norma, recante modifiche al comma 515 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, non determina effetti finanziari in quanto esclusivamente finalizzata a modificare i criteri di trasferimento delle funzioni previste dal medesimo comma alla Regione Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano. |
| ***18*** | *1.4000* | La proposta normativa modifica l’articolo 37 del d.l. n 66 del 2014, aggiungendo, dopo il comma 7-*quater*, un nuovo comma 7-*quinquies*, che prevede che la regolarità contributiva del cedente dei crediti di cui al comma 7-*bis* del medesimo articolo sia definitivamente attestata dal documento unico di regolarità contributiva.  La disposizione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| ***197*** | *1.7000* | L’articolo 15 della legge della legge 24 dicembre 2012, n. 243 innova i contenuti della legge di bilancio prefigurando, di fatto, la predisposizione di un nuovo documento che nei contenuti e nella forma integra due leggi attualmente predisposte separatamente: la legge di bilancio e la legge di stabilità. Questa integrazione comporta un’ampia ristrutturazione degli attuali sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato che supportano la manovra di finanza pubblica di cui all’art. 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con la conseguenza che occorrono investimenti a partire dal 2015 per poter entrare in esercizio con i nuovi strumenti informatici nel corso dell’anno 2016, a partire dal quale andranno previste anche le relative spese di gestione.  Le novità introdotte dalla menzionata legge 243 del 2012 si inseriscono nel più ampio contesto del completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui agli articoli 40, comma 2, 42, comma 1 e 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196. In questo caso gli adeguamenti necessari dei sistemi informativi sono molto più vasti e discendono dal fatto che le novità previste dalle diverse deleghe di cui agli articoli sopra citati comportano in generale, tra le altre cose, sia l’introduzione di una nuova unità di riferimento per la gestione, sia la modifica degli attributi classificatori del bilancio e l’introduzione di un nuovo piano dei conti integrato. Tali novità comportano di fatto l’ampia ristrutturazione – e in qualche caso il rifacimento – non solo di tutti i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato che supportano le varie fasi del Bilancio dello Stato, ivi incluso il sistema della contabilità economico analitica, ma anche dei sistemi informativi che supportano tutte le operazioni di gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali dello Stato; questi sistemi, infatti, si raccordano ai sistemi del Bilancio dello Stato proprio perché fanno riferimento alle medesime unità gestionali, ai medesimi concetti definizioni e classificazioni che determinano gli attributi classificatori e la definizione del piano dei conti. Tenuto conto della scadenza delle deleghe sopra richiamate previste dalla legge 196 del 2009, gli investimenti necessari per il completamento della riforma del bilancio dello Stato si dovranno prevedere per la maggior parte a partire dall’esercizio 2016. Va comunque sottolineato come i rifacimenti di così ampia portata sopra prefigurati, non possono che essere realizzati in un arco di tempo pluriennale nell’ambito dei quali andranno realizzati i necessari investimenti. Inoltre non è possibile ipotizzare un passaggio istantaneo dagli attuali sistemi ai nuovi sistemi; occorrerà prevedere un passaggio graduale e potrà anche essere necessario un periodo di compresenza in parallelo degli uni e degli altri. Di tutto ciò occorre tenere presente nella temporizzazione che verrà prevista in attuazione delle deleghe sopra menzionate della legge 196 del 2009 e nella conseguente distribuzione della realizzazione degli investimenti nei vari anni.  A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, di cui 4 milioni di euro dal 2016 per provvedere agli oneri di gestione, cui si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale utilizzando l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze. |
| ***140*** | *1.8000* | La disposizione prevede un incremento della parte del Fondo per gli interventi in favore della famiglia, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze dal primo periodo del comma 101 dello stesso articolo, da 5 a 12 milioni da destinare al Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti di cui al decreto legge n. 83/2012, articolo 58 comma 1.  La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
| *163* | *1.9000* | La disposizione intende introdurre norme procedurali in materia di rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al fine di una maggiore trasparenza sull’utilizzo delle somme.  Sono introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.  Trattandosi di norme procedurali, alla disposizione non sono ascrivibili effetti negativi per la finanza pubblica. |
| ***202*** | *1.9100*  *e*  *Sub-emendamento 1.910/3* | La disposizione prevede l’inserimento nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica della rete di trasmissione elettrica di proprietà del gruppo FS in esito alla sua acquisizione da parte del gestore del sistema di trasmissione nazionale, nonché le procedure per il perfezionamento della predetta acquisizione.  E’ altresì previsto che le risorse finanziarie derivanti dalla cessione, limitatamente al valore dei contributi pubblici - già erogati dallo Stato e utilizzati negli anni per investimenti nella rete elettrica funzionale a quella ferroviaria e considerati ai fini della valutazione del prezzo di vendita - siano destinate alla copertura di investimenti sulla rete ferroviaria nazionale previsti dal contratto stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  La disposizione pertanto non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi garantisce che la quota delle entrate derivanti dalla cessione, corrispondente ai predetti contributi pubblici, sia destinata ad investimenti sulla rete ferroviaria, con conseguenti minori esborsi a carico dello Stato per gli oneri del contratto di programma. |
| *57-58* | *1.9200* | La disposizione stanzia, per gli anni 2015-2017, un contributo di 45 milioni annui al fine di proseguire le bonifiche dei siti contaminati dall'amianto.  La disposizione determina  effetti negativi sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto e sul fabbisogno per 45 milioni annui per ciascuno degli anni 2015-2017.  Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0) |
| ***106-107-108-109-110-111-112-113-114*** | *1.9201* | L’intervento normativo si rende necessario per fronteggiare le urgenti esigenze connesse alla sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel palazzo di giustizia di Palermo, introducendo misure straordinarie per la velocizzazione delle relative procedure esecutive.  In particolare si prevede di realizzare un nuovo sistema di posizionamento di difese passive per la sicurezza del tribunale, unitamente alla costruzione di una nuova recinzione perimetrale che permetterà la realizzazione di:  - nuovi varchi di accesso, dotati di tutte le tecnologie necessarie per individuare eventuali tentativi criminali e di offesa;  - un unico varco di uscita dalla recinzione;  - separati varchi di accesso per i dipendenti, per il pubblico, nonché nuovi passi carrabili per i mezzi per la manutenzione ed il soccorso;  - implementazione del sistema di video sorveglianza, sia perimetrale che interno alle strutture e realizzazione di una unica centrale operativa;  - realizzazione di un sistema di accessi controllati mediante badge tracciabili;  - implementazione ed ammodernamento delle apparecchiature destinate al controllo dei bagagli;  Si prevede la nomina di un commissario straordinario cui saranno attribuiti compiti di vigilanza ed impulso alle attività amministrative ed esecutive necessarie alla realizzazione dell’investimento e, in ogni caso, sin dal momento della nomina, sono attribuiti allo stesso poteri sostitutivi degli organi ordinari o straordinari delle amministrazioni interessate, nonché poteri speciali, in particolare in tema di localizzazione delle opere.  Il commissario straordinario è individuato tra i pubblici dipendenti e dalla data di assunzione dell’incarico e per tutto il periodo di svolgimento è collocato fuori ruolo, con retribuzione a carico dell’amministrazione di provenienza.  Si prevede di non corrispondere al commissario compensi aggiuntivi, fatto salvo il rimborso delle spese documentate, a cui si farà fronte nell’ambito delle risorse assegnate per la realizzazione dell’intervento, prudenzialmente stimate in misura non superiore a 5 mila euro.  Con Decreto Interministeriale Giustizia Infrastrutture Economia saranno individuati gli investimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari, il cui onere può essere stimato in circa 6 milioni di euro.  Si prevede, altresì, l’apertura di una contabilità speciale dedicata intestata al Commissario straordinario.  Nell’espletamento dei compiti attribuiti dalla norma, il Commissario potrà avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e dei soggetti competenti in via ordinaria per la realizzazione degli interventi, attraverso l’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.  Ai relativi oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
| ***124-125*** | *1.9202* | Dal **comma 124** non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica atteso che la disposizione disciplina la concessione di benefici nell’ambito di risorse già programmate a legislazione vigente.  **Comma 125** In relazione alla disposizione, tenuto conto di elementi forniti in via amministrativa, si stima che lo stessa possa interessare circa 200 soggetti con onere connesso in particolare all’anticipo del pensionamento (per un importo di circa 25.000 euro per la pensione media individuale anticipata) valutabile nei seguenti termini, considerando prudenzialmente l’onere a carattere pluriennale tenuto conto del significativo periodo di anticipo.  Maggiore spesa pensionistica  (valori in mln di euro):  2015: 4,2  2016: 5,0  2017: 5,0  2018:5,0  Ai relativi oneri si provvede per il comma 125 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
| *128-129* | *1.9203* | Dalla disposizione conseguono, tenuto conto dell’operare del limite di spesa di cui al comma 129, i seguenti effetti.  In termini di Saldo netto da finanziare una maggiore spesa per 2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019.  In termini di Indebitamento netto si realizzano minori entrate contributive per 2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019.  I predetti importi tengono conto delle modalità di riconoscimento dei benefici contributivi in esame, tenuto conto delle scadenze trimestrali per i versamenti contributivi nel settore da parte dei datori di lavoro.  Per quanto attiene la copertura dei sopra indicati effetti si provvede in quota parte riducendo la Tab. A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali e per la parte rimanente definanziando l’autorizzazione esposta in Tab. E per i mutui agevolati per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego nel settore agricolo (D. Lgs. 185/2000).  **Tabella riepilogativa degli effetti finanziari**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Intervento | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | Sgravi contributivi | 2 | 15 | 15 | 11 | 2 | | Tab. A | -2 | -0,1 | -6,3 | -6,3 | -2 | | Tab. E | 0 | -14,9 | -8,7 | -4,7 | 0 | | Totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ***132*** |  | Il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato di 5 milioni di euro dal 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali |
| ***147-bis-147-ter*** | *1.9204* | La proposta normativa non ha impatto negativo sul gettito, dal momento che presenta lo stesso tenore normativo dell'articolo 14, comma 3, della legge 25 febbraio 1987, n. 49, attualmente vigente, e che ha trovato attuazione nel decreto ministeriale n. 379 del 10 marzo 1988. |
| ***149*** | *1.9205* | Il Programma  Cosmo-Skymed di Seconda Generazione (CSG)  è promosso dall’ ASI e dal Ministero della Difesa con Accordo Esecutivo che prevede un investimento complessivo di circa 500 milioni di euro per la realizzazione dei due satelliti oltre a  95 milioni di euro per il lancio dei due satelliti, realizzati e lanciati nell’arco temporale 2010-2018. Al momento attuale,  sono contrattualizzati circa 240 milioni di euro e  rimangono da contrattualizzare 260 milioni + 95 milioni = 355 milioni, di cui a carico dell’ ASI/MIUR circa 236 milioni di euro  e il resto a carico della Difesa.  Il completamento del programma richiede da parte ASI MIUR risorse per almeno 59 milioni per ognuno dei  quattro anni 2015-2018, a cui l’ ASI può fare fronte solo parzialmente  con un contributo annuo di circa 29 milioni (dal FOE del MIUR) per ognuno dei quattro anni 2015-2018.  Pertanto viene autorizzata la spesa di **30 milioni di euro all’anno per ognuno degli anni del periodo 2015-2018, a completamento del finanziamento del programma**.  Il programma prevede la messa in orbita di due satelliti, il primo nel 2017 e il secondo nel 2018 per sostituire i due satelliti più vecchi della costellazione esistente CosmoSkymed, il primo messo in orbita nel 2007 (giugno) ed il secondo nel 2007 (dicembre).  Il contratto di realizzazione di CSG è sostanzialmente basato su un raggruppamento temporaneo di imprese formato da due  gruppi, Thales-I (34% I e  66%F) e Telespazio ( 66% I e 34%F).  **Thales-I** realizza i satelliti e la strumentazione integralmente in Italia (stabilimenti di Roma, L’Aquila, Torino) con una share di circa 78% di valore industriale.  **Telespazio** realizza tutto il segmento di terra e logistico operativo (circa 22% di share del valore industriale) in parte attivando anche PMI italiane.  In pratica la totalità dell’attività industriale avviene su territorio italiano (alcuni componenti sono acquistati all’estero), la proprietà dei satelliti è totalmente italiana, la gestione sia della difesa che della parte civile è totalmente italiana (supportata da fondi ASI per complessivi 20 milioni di euro e gestita da Telespazio + un team di 30 persone dedicate da parte della Difesa), **lo sfruttamento dei dati è totalmente sotto il controllo italiano** ed è alla base di importanti accordi internazionali sia nella difesa che nella parte civile fra l’Italia ed i principali Paesi europei ed extraeuropei.  Infine si fa presente che, complessivamente, tra tutti gli stabilimenti di Thales- Italia e Telespazio ci sono 400 persone che lavorano in Italia, soprattutto ingegneri e tecnici specializzati, che rischiano la cassa integrazione. |
| ***166*** | *1.9207* | La disposizione è volta a garantire la validità dei provvedimenti adottati al fine di estendere ai cittadini comunitari ed extracomunitari la Carta acquisti introdotta dall’articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) nel periodo di vigenza dell’articolo 9, comma 15, del decreto-legge n. 150/2013, soppresso in fase di conversione in legge. La stessa disposizione, inoltre, è finalizzata a far salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti a seguito della proroga del contratto per la gestione del servizio integrato di gestione, sottoscritto in data 24 marzo 2010. Attraverso la detta proroga è stato possibile assicurare la continuità al programma Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008 e l’avvio della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge n. 5/2012.  La mancata approvazione della proposta determinerebbe inoltre l’effetto di dover recuperare i contributi già erogati ai cittadini nel periodo gennaio-marzo 2014, e non consentirebbe di pagare a Poste i compensi previsti per il servizio comunque prestato per assicurare la continuità del programma Carta acquisti, l’estensione dello stesso ai cittadini comunitari ed extra-comunitari e l’avvio della sperimentazione nei dodici comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.  La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. |
| 172-173-174- | 1.5001 | La disposizione prevede tre tipologie di interventi. In sintesi:   1. comma 119-bis secondo il quale, a coloro che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, deve essere applicato un incremento della retribuzione pensionabile corrispondente a quella della qualifica superiore, senza alcun sbarramento ( L. 206/2004, art. 2, comma1); 2. comma 119-ter , secondo il quale sono da ricomprendere tra i potenziali beneficiari , anche i coniugi ed i figli non presenti al momento dell’evento, nel caso in cui lo stesso beneficio non sia stato attribuito ai genitori della vittima (L. 206/2004, art 3 comma 1); 3. comma 119-quater secondo il quale i benefici previdenziali debbono essere applicati anche nel caso in cui le posizioni assicurative siano state aperte successivamente all’evento terroristico (L.206/2004, art 4, comma 2).   Gli oneri sono riportati nelle tabelle che seguono stimate sulla base di elementi amministrativi:  Dal complesso della disposizione derivano i seguenti oneri:  Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
| ***169-170*** | *1.9208* | Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n.68, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
| ***171*** | *1.9209* | La disposizione affronta l’annosa questione del contributo italiano alla Fondazione Auschwitz-Birkenau per la costituzione di un Fondo perpetuo che consenta il mantenimento dell’intera struttura dell’ex campo di sterminio. Il Governo polacco infatti dal 2009 si è ripetutamente rivolto al Governo italiano per la concessione di un contributo che altri paesi hanno già versato (per esempio: Germania 60 milioni di euro tra Governo federale e Laender, Usa 15 milioni di dollari, Polonia 15 milioni di euro, Francia 5 milioni di euro, Regno Unito 2 milioni di sterline; altri 15 paesi hanno versato meno di 1 milione di dollari).  Il versamento del contributo avrebbe sicuramente riflessi positivi sui rapporti con la Polonia.  Il contributo è una tantum, pertanto la copertura è richiesta solo per il 2015.  Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. |
| ***185*** | *1.9210* | La norma mira rispettivamente:   * a incrementare di 3 milioni di euro annui dal 2015 l’autorizzazione di spesa in favore dell’Istituto italiano tecnologico; * a sopprimere all’articolo 2, comma 20, Allegato 6, riguardante la riduzione di trasferimenti in favore di enti e organismi pubblici, la voce relativa a “Somme da assegnare per la valorizzazione dell’istituto italiano di tecnologia”. Ciò si rende necessario per reintegrare le risorse necessarie al funzionamento del predetto ente, con un onere pari a 3 milioni di euro annui dal 2015,   Alla copertura degli oneri, complessivamente pari a 6 milioni di euro dall’anno 2015, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0) per 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. |
| ***199*** | *1.9211* | La disposizione è volta a garantire il finanziamento, a decorrere dall’anno 2015, delle attività istituzionali del Comitato paralimpico nazionale di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2003, n. 189, al fine di permettere lo svolgimento dei compiti ad esso riconosciuti dalla normativa vigente.  Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. |
| *221-222-224-225-226-* | *1.9213* | Il **comma 143-bis** consente l’erogazione di anticipazioni finanziarie, a fronte della cessione di contributi europei per il settore agricolo, in favore degli agricoltori beneficiari dei medesimi. Oggetto della cessione potranno essere quindi quei crediti maturati (quelli per cui la domanda di concessione dell’aiuto alla Commissione sia già stata accolta), dovutamente certificati dagli Organismi pagatori (servizi e organismi incaricati di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell’art.7(1) del Reg. UE n. 1306/2013). La disposizione si rende necessaria perché l’ordinamento vigente (art. 2, terzo comma, del D.P.R. 727/1974) non consente la cessione dei crediti inerenti alle suddette provvidenze. La norma assicura una iniezione di liquidità in un momento in cui la sua mancanza concorre alla crisi del sistema imprenditoriale, contribuisce ad allineare alla media europea i tempi di pagamento dei contributi PAC ed introduce elementi di semplificazione delle procedure regolanti la cessione dei crediti.  Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, definisce le norme comuni sui pagamenti concessi direttamente agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'Allegato I ("pagamenti diretti"). La normativa comunitaria regola esclusivamente il “*diritto all'aiuto*” dell'agricoltore e le relative modalità di trasferimento, elencandone tassativamente le casistiche.  La norma proposta disciplina esclusivamente la cessione del credito sottostante il “diritto all’aiuto” certificato dai competenti Organismi pagatori nel rispetto degli obblighi comunitari, eliminando, limitatamente alle sole operazioni di anticipazione realizzate da ISMEA ai sensi dell’art. 4, comma 45, della legge n. 350 del 2003, il divieto di cessione stabilito dall'ordinamento nazionale ed, in particolare, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727. In qualità di cessionario, ISMEA non potrà a sua volta cedere il credito perché si troverebbe nuovamente nell’ambito del divieto previsto dall’art. 2, terzo comma, del D.P.R. n. 727 del 1974, operando al di fuori delle operazioni di cui al comma 45, lettera c), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.  Il beneficiario del diritto all’aiuto dovrà, in sede di presentazione della Domanda Unica, esercitare la facoltà di cedere il credito sottostante.  La cessione, diversamente dall’operazione di sconto del credito, già contemplata dall’articolo 8, commi 11 e 12, del decreto-legge n. 70 del 2011 e s.m.i., agevolerà la capacità dell’imprenditore agricolo di programmare gli investimenti e di adattarli alle esigenze della produzione agricola nei tempi imposti dalla realtà odierna, senza determinare un ulteriore indebitamento dell’azienda.  Tale possibilità è già operativa in Francia. Gli agricoltori francesi hanno, infatti, la possibilità di usufruire di anticipi degli aiuti comunitari già 30 giorni dopo la presentazione della “Domanda Unica” (15 maggio) a differenza degli agricoltori italiani che possono avere anticipi solo dal mese di dicembre - a carico del bilancio dello Stato - con saldi nel giugno dell'anno successivo. Questo determina un differenziale competitivo aggravato dalla crisi di liquidità oggi vissuta dalla aziende italiane.  Al fine di evitare effetti negativi per la finanza pubblica, la compensazione per via normativa dei crediti agricoli contributivi introdotta nell’ordinamento dal comma 16 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006 e s.m.i., è sincronizzata alla data di cessione del credito a ISMEA. In questo modo sono esclusi dalla cessione crediti a compensazione dei debiti INPS e degli eventuali debiti derivanti da DURC negativo, che al momento del materiale pagamento di un aiuto da parte di un Organismo pagatore verrano traferiti ad INPS. La norma pertanto non altera i flussi di cassa dei contributi all'ente previdenziale né indebolisce le procedure di verifica delle regolarità contributive delle imprese di settore anche per il tramite del DURC.  Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità, i limiti e i criteri, per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440.  Il **comma 143-ter** assimila – ai fini delle garanzie concesse da ISMEA – i debiti contratti dalle imprese agricole ed agroalimentari mediante emissioni di titoli di debito (mini bond) a quelli bancari (finanziamenti ed aperture di scoperti di conto). Tale equiparazione è finalizzata a favorire la crescita del canale del credito non bancario che in Italia rappresenta meno di un terzo della modalità di indebitamento delle imprese (in altri paesi europei raggiunge oltre i due terzi). Con l’approvazione del comma 4, per le imprese del settore diventa più sicuro ed economico reperire risorse tramite canali alternativi a quelli bancari. Inoltre, l’accesso diretto al mercato dei capitali, senza intermediazione della banca, dovrebbe costituire uno degli elementi per il superamento della stretta creditizia più volte lamentata dagli operatori del settore. Anche le disposizioni di cui al comma 4, essendo relative alle garanzie concesse da ISMEA, ente posto fuori dal perimetro delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’ISTAT, non comportano quindi effetti sui saldi di finanza pubblica.  La semplificazione amministrativa è incentrata sulla realizzazione dell’Anagrafe delle aziende agricole (AnAGRI) che, ai sensi del **comma 143-quater**, viene inserita tra le banche dati di interesse nazionale elencate dall’articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD). In questo modo l’AnAGRI diviene un obiettivo e.gov dell’Agenda Digitale come infrastruttura centrale facendosi carico, dal 2015, dei dati ora sparsi in molti sistemi informativi tra loro parzialmente scollegati e consentendo, attraverso un’immediata disponibilità in forma organizzata dei dati disponibili (dati amministrativi, territoriali, economici, previdenziali….), un funzionamento sincrono di tutte le amministrazioni interessate alle attività nell’ambito del settore primario così da evitare inefficienze, sprechi e ritardi burocratici.  Il **comma 143-quinquies** è volto a integrare l’articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha istituito il “Sistema di consulenza aziendale” in agricoltura, ottemperando all’obbligo previsto dall’art. 12 del Reg. (UE) n. 1306/2013.  Tale sistema assicura l’accesso ad un “servizio”, come definito all’art. 4 della Dir. (CE) n. 2006/123, rivolto ad una pluralità di beneficiari: sono infatti 1.630.420 le aziende agricole e zootecniche italiane che si potranno rivolgere a selezionati organismi pubblici o privati, al fine di ricevere una adeguata consulenza sui seguenti ambiti minimi:  a) gli obblighi a livello di azienda derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I Reg. (UE) n. 1306/2013;  b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del Reg. (UE) 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;  c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;  d) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;  e) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.  Dal momento che la selezione degli organismi di consulenza, da parte delle Regioni e delle Province autonome, deve avvenire nel rispetto delle procedure della normativa sugli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 15 del Reg. n. 1305/13, si ritiene necessario consentire il ricorso allo strumento dell’Accordo quadro, previsto dall’art. 32 della Direttiva (CE) n. 2004/18, recepito dall’art. 59 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.  Infatti, come sopra accennato, il servizio sarà rivolto ad oltre 1.630.000 aziende, la cui localizzazione, anche quando sia all’interno della stessa regione, influenza moltissimo il ventaglio di necessità e problematiche sulle quali può vertere la consulenza.  Pertanto, è necessario ampliare l’offerta data ai destinatari finali del servizio, consentendo di fare riferimento a più organismi, in concorrenza tra loro, e scegliere quello in grado di offrire una consulenza tagliata sullo specifico aspetto problematico.  Del resto, questo è quanto recita l’articolo 14 del Reg. 1306/2013, per il quale il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.  In tale contesto, l’individuazione di un unico prestatore del servizio, non soddisferebbe le diverse domande sul territorio, e farebbe confluire l’intero premio regionale verso un unico soggetto in contrasto con lo spirito comunitario che invece, domanda l’apertura verso una maggiore concorrenza tra i diversi organismi di consulenza.  Sicuramente il legislatore comunitario, nel fare riferimento, con il citato art. 15, alla normativa sugli appalti non si è curato delle limitazioni ulteriori che gli Stati membri hanno dettato al proprio interno, nel momento del recepimento della direttiva appalti del 2004.  Infatti, è a livello nazionale che, nel recepire l’art. 32, sui contratti quadro, il nostro legislatore ha escluso che possano essere stipulati per i servizi di natura intellettuale, tra i quali rientra la consulenza aziendale, mentre questa limitazione non esiste a livello europeo, come conferma anche la nuova direttiva appalti 2014/24/UE.  Ciò premesso, si ritiene che la conclusione di accordi quadro da parte delle stazioni appaltanti con più operatori, possa rispondere in modo efficace alla necessità di una maggiore offerta del servizio, evitando la concentrazione in un unico soggetto beneficiario del premio comunitario.  Il **comma 143-sexies** reca la clausola di invarianza finanziaria in considerazione del fatto che la disposizione non comporta maggiori oneri. |
| *228-229-230-231-* | *1.9214* | La disposizione è volta alla costituzione di un fondo di parte capitale per la realizzazione di investimenti connessi alla ristrutturazione del settore lattiero caseario anche in relazione alla cessazione del regime delle quote latte.  La dotazione del fondo è pari a 8 milioni per l’anno 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.  Alla copertura degli oneri previsti si farà fronte con i fondi derivanti dal riaccertamento dei residui passivi di conto capitale di competenza del Ministero delle politiche agricole di cui all’articolo 49, comma 2, lettera *d)*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che presenta la necessaria disponibilità e con i fondi di cui alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. |
| **28-62** | **1.9900** | 1. **Credito d’imposta per i contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti**   La disposizione prevede che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta una credito di imposta pari al 10 per cento dell’imposta stessa determinata secondo le disposizioni del citato decreto legislativo, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione Irap.  Ai fini della determinazione degli effetti in termini di gettito è stato utilizzato il modello di microsimulazione Irap (base dati anno d’imposta 2012) estrapolando i dati reddituali al 2014 ed integrando le modifiche normative successive all’anno d’imposta di riferimento della base dati, incluse le modifiche apportate già dal del disegno di legge di stabilità 2015.  Attraverso il modello di microsimulazione Irap è stata selezionata la platea di contribuenti che non utilizzano lavoratori dipendenti ed è stato calcolato il 10 per cento dell’imposta lorda. Di conseguenza è stato stimato un effetto negativo di 163 milioni di euro su base annua.  Considerato che il credito d’imposta è fruibile l’anno successivo a quello di maturazione la disposizione determina i seguenti effetti finanziari in termini di cassa:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2015 | 2016 | 2017 | Dal 2018 | | Credito d’imposta | 0 | -163 | -163 | -163 |   *Milioni di euro*  **b) Regime fiscale agevolato per autonomi**  La seconda parte della disposizione modifica la norma originaria del disegno di legge di stabilità 2015 escludendo dal nuovo regime i soggetti con redditi di lavoro dipendente e assimilati prevalenti rispetto ai redditi oggetto di agevolazione, ad eccezione di coloro per cui la somma di tali redditi (lavoro dipendente, assimilati e redditi agevolati) non superi i 20.000 euro. Sulla base della metodologia adottata in sede di RT originaria, mediante elaborazioni condotte sui dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013, si stimano, rispetto alla valutazione del testo originario del disegno di legge di stabilità, le seguenti variazioni di effetti finanziari:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | | IRPEF | 0 | 281,1 | 174 | 181,6 | 189,3 | 196,9 | 204,7 | 198,9 | | Addizionale regionale | 0 | 8,1 | 8,9 | 9,6 | 10,3 | 11,1 | 11,8 | 11,8 | | Addizionale comunale | 0 | 3,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | | IRAP | 0 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | | Imposta sostitutiva regime forfetario | 0 | -97,9 | -64,6 | -69,7 | -74,7 | -79,5 | -84,7 | -80,9 | | Imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio (LM\_11\_01) | 0 | 0,1 | -5,8 | -9,4 | -12,6 | -16,2 | -19,5 | -16,9 | | Imposta sostitutiva l.388/2000 (RE\_22\_02) | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | | Imposta sostitutiva l.388/2000 (RG\_30\_02) | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | | IVA | 9,1 | 10,7 | 12,2 | 13,8 | 15,4 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | | Rettifica della detrazione IVA | -21,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Contributi previdenziali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | **Totale** | **-12,8** | **208,1** | **129,1** | **130,6** | **132,8** | **134,7** | **135,1** | **135,7** |   *Milioni di euro*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Oneri netti** | **12,8** | **-45,1** | **33,9** | **32,4** | **30,2** | **28,3** | **27,9** | **27,3** |   Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
| **80-bis**  **80-ter**  **80-quater**  **80-quinquies**  **80-sexies** | **1.9901** | La disposizione introduce un credito d'imposta per Casse Previdenziali e Fondi Pensione, per investimenti in attività di carattere finanziario a medio lungo termine, da individuare con successivo decreto ministeriale.  La disposizione comporta un onere  pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, corrispondente alla somma stanziata per la concessione dei crediti d’imposta previsti. Gli equilibri di finanza pubblica sono garantiti  dalla circostanza che ai fini del rispetto del tetto di spesa, nel limite dello stanziamento sopra indicato, saranno previsti dal decreto attuativo opportuni  meccanismi  di monitoraggio. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
| **200** | **1.9902** | La disposizione è volto a garantire il finanziamento di 6,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, all’Unione italiana ciechi e ipovedenti al fine di permettere lo svolgimento dei compiti ad essa riconosciuti dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
| comma 570 | *2.60 (testo 2)* | La disposizione interviene sulla disciplina della procedura di affidamento degli interventi per il servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale  standard Tetra, prevedendo che il parere di congruità economica relativa agli atti di affidamento sia rilasciato da Consip S.p.A., che si pronuncia entro 45 giorni dalla richiesta, salvo motivate richieste di chiarimenti e documenti.  **La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto eventuali varianti migliorative richieste dall’Amministrazione in ragione dell’evoluzione tecnologica dovranno essere realizzate nell’ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte. |
| Articolo 1, comma 260 | *2.64 (testo 2)* | La disposizione prevede la riduzione del risparmio di spesa connesso alla razionalizzazione del credit d’imposta di cui agli articolo 8, comma 10, lett. c, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all’elenco 2. Conseguentemente l’onere pari ad euro 15 milioni viene coperto mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 20041, 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  Pertanto la tabella all’elenco 2 viene così modificata   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | EFFETTI FINANZIARI DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI RECANTI ESENZIONI O RIDUZIONI DEL PRELIEVO OBBLIGATORIO (articolo 21, comma 11 - lett.a) Legge n.196/09) - ALLEGATO A | | | | | | | | **Norma di riferimento** | **Descrizione** | **Amm.ne** | **capitolo** | **riduzione** | | | | **2015** | **2016** | **2017** | | decreto-legge 23 ottobre 1964, a n. 989 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, articolo 1 | Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sui gpl per autovetture in servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto delle persone | MEF | 3816 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 | | legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera c); legge 22 dicembre 2008, n. 203,  articolo 2, comma 12; | Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate (zone montane, Sardegna,  isole minori) - Riduzione di prezzo | MEF | 3878 | 0 | 11.605.000 | 11.605.000 | | legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 13 | Credito d'imposta acquisto personal computer corredati di accessori idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. | MEF | 7802 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | | legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 61, comma 13 | Credito d’imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese | MEF | 3884 | 0 | 0 | 0 | | decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269  convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, art. 50, commi 6 e 13-bis | Credito d’imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software | MEF | - | 0 | 0 | 0 | | decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Art. 11-bis, comma 1 | Credito imposta opere ingegno digitali | MEF | 7769 | 4.250.000 | 0 | 0 | | legge 7 marzo 2001, n.62, articolo 8 | Investimenti imprese prodotti editoriali | MEF | 7804 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | | **totale riduzioni crediti imposta** | | | | **16.335.000** | **23.690.000** | **23.690.000** | |
| comma 291 | *2.396(testo 2)* | La norma dispone che le agevolazioni previste d all’articolo 5, commi 9 e 14, del decreto-legge n. 70/2011 per incentivare la  razionalizzazione  del  patrimonio edilizio   esistente  e promuovere  la riqualificazione di aree urbane degradate, prevalgono sulle normative di piano regolare generale (anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi), fermo restanto  il   rispetto   degli   standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza  sulla disciplina dell'attivita'  edilizia  e  in  particolare  delle  norme antisismiche,  di  sicurezza,  antincendio,  igienico-sanitarie,   di quelle relative all'efficienza energetica, di  quelle  relative  alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema,  nonche'  delle  disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| comma 321-325 | 2.500 (testo 2)  Relatore | La legge n. 323 del 24 ottobre 2000 “Riordino del settore termale” ha ridisciplinato le prestazioni inerenti la concessione delle cure termali, nella loro precipua finalità di prevenzione dell'invalidità pensionabile.  Nella normativa vigente e sulla base di una copertura di base assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale anche INPS e INAIL garantiscono la cura termale dei propri assicurati. Le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale sono distinte da quelle accessorie, a carico dell’INPS.  Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario Nazionale, come previsto all’articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490 e ribadito all’articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323 e l’assicurato è tenuto al pagamento del ticket nella misura prevista dalla legge solo per quanto attiene i livelli essenziali di assistenza.  La presente proposta elimina – a partire dal 2016 - gli oneri finanziari degli enti previdenziali per l’erogazione di prestazioni che non rientrino nei livelli essenziali di assistenza di carattere accessorio, quali quelle relative al soggiorno presso le strutture alberghiere, restando a carico del Servizio sanitario nazionale l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale previste dalla normativa vigente, identificate con decreto del Ministro della salute, nonché agli assicurati dell’INPS e dell’INAIL.  La disposizione abroga la corresponsione delle prestazioni accessorie erogate dall’INPS e dall’INAIL per le cure termali di cui all’articolo 5 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. Tali prestazioni sono poste a carico delle gestioni previdenziali dell’INPS e assicurative dell’INAIL; la conseguente loro non erogazione porterà risparmi a carico dei bilanci dei predetti istituti previdenziali.  Il risparmio di 8 milioni di euro per il 2015, che la norma originaria avrebbe generato, costituisce un onere per la finanza pubblica.  All’onere si provvede con riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 inerente il  Fondo per interventi strutturali di politica economica.  Conseguentemente, al comma 59, i versamenti dell’Inps al bilancio dello Stato per il 2015 ammontano a 11 milioni di euro. |
| DA INSERIRE | **Em. 2.786 (testo 2)** | La disposizione introduce, per le annualità 2015 – 2017, una deroga a quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo una diversa modalità di programmazione delle assunzioni di Professori e di Ricercatori, fermi restando i limiti di cui all’art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. e nei limiti delle risorse disponibili.  Per  tale finalità sono individuate risorse finanziarie nei limiti di spesa di euro 5 milioni per ciascuna delle predette annualità.  Il successivo specifica la copertura della spesa, stabilendo che all’onere pari a 5 milioni di euro si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 |
| 143-144 | **2.807** | Comma 102-bis: La norma autorizza la spesa per euro 10 milioni nell’anno 2015 in favore dell’INVALSI, in qualità di trasferimenti ad amministrazioni pubbliche.  Comma 102-ter: La norma copre la maggiore spesa di cui al precedente comma 102-bis, mediante  corrispondente riduzione del fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, nella misura di euro 10 milioni per l’anno 2015. Il fondo è più che capiente rispetto la riduzione proposta e non è gravato da obbligazioni giuridiche pluriennali. La riduzione non avrà impatti negativi sulle capacità di finanziamento delle scuole statali, considerato che entro il 31/12/2014 il medesimo fondo sarà integrato nella misura di euro 16 milioni ai sensi dell’articolo 7, comma 39, del DL 95/2012.  Comma 102-quater. La proposta normativa si prefigge lo scopo di garantire la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero anche attraverso l’incentivazione e la valorizzazione dell’attività di formazione svolta dagli enti gestori di corsi di lingua e di cultura italiana all’estero.  Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
| comma 378-379 | **2.838** | La disposizione prevede il f**inanziamento di progetti** innovativi di prodotto o di processo nel campo navale avviati o in fase di avvio tramite un contributo ventennale in erogazione diretta di 5 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2015.  La copertura è assicurata mediante riduzione del fondo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
|  | *2.1627* | La disposizione  è diretta ad istituire presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Gli oneri sono quantificati in 700.810 euro per l'anno 2015, e in euro 150.060 euro a decorrere dall'anno 2016. La copertura è disposta mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 81/2004 convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138 |
| comma 529 | **2.1349 (testo 2)** | La disposizione prevede la deducibilità, nella misura del 20%, ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'IMI, che ha sostituito l'IMU per i comuni della provincia di Bolzano. Viene inoltre specificato che l’IMI è indeducibile ai fini IRAP.  Si stima che la disposizione non comporta effetti negativi sul gettito IRPEF ed IRES rispetto a quanto già scontato nelle previsioni di bilancio poiché l'ammontare della nuova IMI pagata dalle imprese relativamente agli immobili produttivi situati nei comuni della provincia di Bolzano è di importo sostanzialmente simile a quello della precedente IMU, gli effetti della cui deducibilità al 20% sono già scontati nei saldi di finanza pubblica. |
| comma 631-632 | **2.1666** | La norma è volta a salvaguardare la specificità, in ambito nazionale, dell’ Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT), nato come progetto di sperimentazione gestionale nel 1997, con una partnership tra la Regione Siciliana e l’University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) e di recente, a settembre 2014, riconosciuto, dal Ministero della salute, quale IRCCS, vale a dire istituto di ricerca a carattere scientifico di rilievo nazionale. In considerazione delle peculiarità del predetto Istituto, sia nella composizione del capitale di funzionamento (estero e italiano insieme) sia in considerazione della rilevanza nazionale dell’attività svolta dallo stesso, la Regione Siciliana è autorizzata a concedere all’ISMETT un finanziamento aggiuntivo rispetto ai limiti imposti dalla legislazione vigente, al fine di riconoscere i maggiori costi indotti dalle attività proprie dell’Istituto.  In particolare è necessario far presente che la Regione Siciliana, sottoposta ai Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, non può riconoscere un finanziamento superiore ai limiti imposti dall’articolo 15, commi 13, lettera g), e 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Pertanto, si rende necessario derogare, fino al 31 dicembre 2017, al predetto articolo 15, commi 13, lettera g), e 17 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Si richiede, in ogni caso, alla Regione Siciliana, di prevedere, a partire dal 30 giugno 2015, un piano triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell’ISMETT, monitorato dal Tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Comitato per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza..  In relazione ai maggiori costi derivanti dall’applicazione delle suddette deroghe, la regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario mediante economie di pari importo da realizzarsi su altre aree della spesa sanitaria. Pertanto la norma non comporta effetti finanziari. |
| da inserire | **2.1544 testo 2** | La disposizione è diretta a specificare che nell’ambito del riparto tra le regioni della quota indistinta del fondo sanitario nazionale, la quota relativa alla prevenzione e cura della fibrosi cistica sarà ripartita in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti. Non comporta effetti finanziari. |
| comma 634 | **2.1698** | Prevede che le convenzioni stipulate da pubbliche amministrazioni con cooperative sociali, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991, siano stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione ed efficienza. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri  ma è anzi volta a rendere più efficienti gli affidamenti a cooperative, secondo criteri di maggiore economicità. |
| 268 | **2.1699-2.1706**  **RIFORMULATO** | La disposizione prevede, quale ulteriore criterio da seguire nella predisposizione dei piani di razionalizzazione delle società partecipate, la soppressione di quelle che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. Tale previsione, che mira a contrastare il fenomeno delle cd. “scatole vuote”, è foriera di sicuri risparmi di spesa (quantomeno in relazione alla soppressione degli organi di amministrazione e controllo), quantificabili a consuntivo. |
| comma 642-643-644 | **2.1726** | La proposta mira a spostare il regime giuridico internazionale di Punto franco dal Porto vecchio di Trieste ad altra località comunque legata alle attività portuali (comma 272-*bis*), si prevede altresì la sdemanializzazione delle aree della circoscrizione portuale assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste (272-*ter),* per permetterne la successiva alienazione da parte del Comune  a favore dell’autorità portuale di Trieste per la realizzazione delle infrastrutture conseguenti all’individuazione di nuove aree cui attribuire il regime giuridico di Punto franco.  Tale procedura viene esclusa per le aree oggetto di concessioni di durata superiore a 4 anni. Il successivo comma (273-*quater*) prevede la disciplina dell’uso delle aree demaniali con apposito regolamento dell’Autorità portuale.  La disposizione non comporta effetti finanziari negativi |
| comma 640- | **2.1748** | La disposizione in esame estende alle “aziende speciali” le agevolazioni previste dal comma 568-bis della legge n. 147/2013 in materia di incentivi in caso di scioglimento o alienazione delle società controllate dalle PA, nonché aumenta l’arco temporale di applicabilità del suddetto comma da 12 a 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014.  Al riguardo, si evidenza, coerentemente con quanto indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, che la disposizione in esame comporta effetti negativi di trascurabile entità, in ogni caso configurabili come rinuncia a maggior gettito. |
| comma 297-298 | *2.3000* | La disposizione è volta a consentire una graduale riduzione degli oneri di fornitura del servizio postale universale e garantirne la sostenibilità finanziaria nel tempo. Al momento non si ascrive alcun effetto sui saldi di finanza pubblica in quanto l’eventuale miglioramento, derivante da una possibile riduzione degli stanziamenti di bilancio per la remunerazione a Poste Italiane S.p.A., potrà essere valutato solo dopo la concreta attuazione della normativa in sede di stipulazione del prossimo contratto di servizio. |
| comma 301-302-303-304. | *2.4000* | La disposizione autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l’anno 2014 a favore di Poste Italiane S.p.A., in attuazione della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 13 settembre 2013 (causa T525/08, Poste Italiane contro Commissione).  Tale spesa ha effetto in termini di solo saldo netto da finanziare e fabbisogno in quanto, ai fini dell’indebitamento, la stessa ha già avuto effetto nell’anno di emanazione della sentenza, ossia il 2013.  Ai predetti oneri si fa fronte:  a)         quanto a 310 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa all’incremento, per un importo di 6.000 milioni, della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per  pagamenti  dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10  dell'articolo 1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,   convertito   con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. La riduzione dell’autorizzazione di spesa ha effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e non di indebitamento netto in quanto la concessione di anticipazioni è una operazione finanziaria che non rileva ai fini di tale saldo. L’utilizzo di somme destinate originariamente alla concessione di anticipazioni agli enti locali determina tuttavia il venir meno dei corrispondenti interessi attivi, commisurati al tasso dei BTP a 5 anni. Ai relativi oneri,  pari a 3.255.000 euro per l’anno 2015, a 3.162.000 euro per l’anno 2016, a 3.068.000 euro per l’anno 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede, quanto a 3.255.000 per l’anno 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 3.162.000 euro per l’anno 2016 e a 3.068.000 euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.  b)         quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, pari a 300 milioni, di cui all’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istitutivo del fondo destinato  all'estinzione  dei  debiti  dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini  di indebitamento netto;  c)         quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.135, che, a tal fine, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Tale ricavo non ha effetti migliorativi sull’indebitamento netto in quanto non assimilabile ad un versamento di interessi, ma ad una maggiorazione della quota capitale oggetto di rimborso. |
| comma 344. | *2.5000* | La disposizione non dà luogo ad effetti finanziari, in quanto si limita a differire il termine entro il quale le armi da fuoco per uso scenico nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova. |
| comma 377. | *2.6000* | La disposizione intende correggere un errore materiale riscontrato nel testo dell’articolo in questione il quale, con riferimento al sito di interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, richiama il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 2001 - che aveva individuato il perimetro dell’area entro il quale operare con gli interventi di bonifica - senza aver considerato che la stessa area è stata oggetto di successiva riperimetrazione con decreto del Ministro dell’ambiente 8 agosto 2014, adottato in attuazione dell’articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.La norma non comporta oneri per la finanza pubblica. |
| comma 417-418 | *2.7000* | La modifica al comma 6 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 66 del 2014 è finalizzata a consentire la concreta operatività nel tempo delle risorse poste a garanzia sul fondo ivi previsto, che attualmente presenta uno stanziamento di 900 milioni di euro. Infatti, le predette risorse, configurandosi come un plafond preordinato a soddisfare eventuali e future esigenze di reintegro di altre risorse finalizzate, a legislazione vigente, alla concessione di garanzia statali, necessitano di uno strumento che ne assicuri la disponibilità per più anni. La disposizione, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
| comma  486-487 | *2.9000* | La disposizione è volta a inserire tra le fattispecie su cui operare il riparto, nel limite dell’importo complessivo di 2.005 milioni, delle voci rilevanti ai fini degli equilibri di cui al comma 167, anche la quota del fondo di cassa alimentato dalle entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Royalties).  La norma non determina oneri per la finanza pubblica atteso che resta fermo il tetto di 2.005 milioni di euro. |
| comma 180, 181 e 183 | *2.9100* | La proposta normativa è volta ad ampliare l’ambito soggettivo di applicazione della nuova procedura dei patti regionalizzati, estendendola anche alle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.  La modifica non comporta oneri atteso che è volta solo ad ampliare l’ambito soggettivo del patto verticale. |
| comma 185 | *2.9200* | La disposizione è volta ad individuare nelle associazioni degli enti locali i soggetti chiamati ad effettuare la proposta sulla quale acquisire l’intesa della Conferenza Stato-città ai fini dell’adozione del decreto ministeriale ivi previsto di redistribuzione degli obiettivi.  La disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica. |
|  | *2.9300* | La norma, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 23 ottobre 2014 fra il Governo ed il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, ridetermina il contributo complessivo per gli anni dal 2011 al 2017 della Regione in termini di saldo netto da finanziare, previsto dall’articolo 1, comma 152, della legge n. 220/2010, in 370 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, 260 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e prevede, altresì, il versamento di tale contributo al netto del credito vantato dalla regione medesima in base al comma 151 dell’articolo 1 della predetta legge n. 220/2010 in 550 milioni di euro nel 2014, 350 milioni di euro nel 2015, 340 milioni nel 2016 e 350 milioni nel 2017.  Tale previsione è neutrale per il bilancio dello Stato in termini di saldo netto da finanziare, in considerazione che viene disciplinato il versamento delle annualità pregresse, non iscritte nel bilancio dello Stato, in misura corrispondente al minore contributo previsto a carico della Regione.  La norma ridetermina, inoltre, il contributo della Regione in termini di indebitamento netto di cui all’articolo 1, comma 156, della legge n. 220/2010 in 220 milioni per l’esercizio 2014, 270 milioni per l’esercizio 2015, 260 milioni per l’esercizio 2016 e 270 milioni per l’esercizio 2017 e fissa l’obiettivo di patto di stabilità interno della regione Friuli Venezia Giulia, in 4.980,07 milioni di euro per l’anno 2014, in 4.797,61 milioni per l’anno 2015, in 4.807,61 milioni di euro per l’anno 2016 e in 4.797,61 milioni per l’anno 2017.  Tale disposizione determina un peggioramento dell’indebitamento netto e del fabbisogno di 80 milioni annui dall’anno 2014 all’anno 2017. I predetti effetti negativi trovano compensazione sul Fondo istituito dall’articolo 42, comma 8, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 .  La norma, infine, stabilisce i criteri per la determinazione dell’obiettivo degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia. Tale previsione non comporta effetti finanziari per il bilancio dello Stato. |
|  | *2.9400* | La norma mira a utilizzare le risorse destinate alla minoranza linguistica slovena indistintamente per le diverse finalità previste dagli articoli 8, 16 e 21 della legge n. 38/2001. Non comporta effetti finanziari per i saldi di finanza pubblica. |
|  | *2.9500* | La proposta normativa, volta a confermare anche per l’anno 2015 il ‘patto verticale incentivato’, determina effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare pari a 1.000 milioni di euro.  A tali oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2014, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n.64 e successive modificazioni ed integrazioni.  L’utilizzo delle predette disponibilità determina un onere di 10,5 milioni di euro per l’anno 2015, di 10,2 milioni di euro per l’anno 2016, di 9,9 milioni di euro per l’anno 2017 e di 9,6 milioni di euro a decorrere l’anno 2018, connessi ai mancati interessi attivi derivanti dalla concessione delle anticipazioni di liquidità. A detti oneri si fa fronte mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
|  | *2.9600* | La modifica proposta al comma 194, alinea a),non determina oneri atteso che è volta sia a chiarire la portata applicativa delle disposizioni recate alla lettera a) del comma in parola sia ad evitare l’insorgere di effetti negativi per la finanza pubblica.  Il comma 194-bis prevede la copertura di  0,3 milioni di euro per l’anno 2015, di  10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017 e di 14,7 milioni di euro a partire dall’anno 2018, in termini di indebitamento e fabbisogno, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, degli oneri derivanti dalla modifica di cui al comma 194, alinea b), volta a prevedere che i comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 siano assoggettati al Patto di stabilità interno dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione. |
|  | *2.9700* | La disposizione determina effetti finanziari negativi sui tre saldi di finanza pubblica per 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Alla copertura degli oneri si provvede per 100 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, attraverso l’utilizzo del Fondo di conto corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. |
|  | *2.9800* | La disposizione interviene sul secondo periodo dell'articolo 28, comma 8-bis del decreto-legge 133/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 164/2014, al fine di apportare opportuni chiarimenti interpretavi, in perfetta aderenza, per altro, con quanto disposto dall'ordine dei giorno approvato in sede di conversione del citato decreto-legge "Sblocca Italia" (DL 133/2014, convertito, con modificazioni dalla legge 164/2014). La proposta non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
|  | *2.9801* | La disposizione in esame chiarisce i criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo precisando, in coerenza con quanto già indicato nella circolare n. 6/T del 30 novembre 2012, l’esclusione dalla rendita catastale di quelle componenti che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell’immobile produttivo, siano prive dei requisiti di “immobiliarità”, vale a dire di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare.  Al riguardo non si ascrivono effetti finanziari considerato che la normativa proposta non innova rispetto alla prassi già seguita dagli Uffici dell’Agenzia nell’attribuzione della rendita. |
|  | *2.9802* | La disposizione prevede che per l’anno 2015 la misura del canone di abbonamento alla televisione, da stabilirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 177/2005, non sia superiore a quella stabilita per l’anno 2014 (DM 17 dicembre 2013), che ammonta a complessivi euro 113,50 (per canone, sovraprezzo, tassa di concessione governativa, IVA).  La disposizione non comporta oneri né minor gettito stimato. |
|  | *2.9803* | Con la disposizione in esame vengono modificate alcune disposizioni contenute nel decreto–legge 6 luglio 2012, n. 95 riguardanti il modello di gestione delle attività informatiche riservate allo Stato.  In particolare, al comma 3-bis, è stato previsto il trasferimento delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche dalla Consip S.p.A. alla Sogei S.p.A., mediante operazione di scissione.  Prima dell’attuazione della norma, Sogei S.p.A. era il partner tecnologico esclusivo delle strutture organizzative afferenti all’Amministrazione finanziaria (in particolare, Dipartimento delle Finanze e Agenzie Fiscali), mentre, il ramo d’azienda informatica di Consip S.p.A. svolgeva lo stesso ruolo per il Ministero dell’economia e delle finanze – ex area Economia e per la Corte dei Conti, con due modelli di relazione differenti; rimasti tali per effetto del citato comma 3-bis.  Infatti, nella disposizione è stata prevista la costituzione di una specifica divisione interna presso la Sogei, preposta alla gestione dei sistemi informatici trasferiti dalla Consip, nonché l’obbligo, per un periodo transitorio di cinque esercizi, di mantenere il modello relazionale preesistente nella gestione dei rapporti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito, MEF).  L’obbligo di creare una specifica divisione interna alla Sogei non consente di ottimizzare l’attuale struttura organizzativa, generando altresì duplicazioni organizzative e rigidità gestionali ed operative, con impatto sui costi di funzionamento e sull’utilizzo efficiente delle risorse.  Appare evidente come, pur avendo portato formalmente ad unità il partner tecnologico per tutta l’Amministrazione economico-finanziaria, permangano ancora i) la divisione del modello di relazione e contrattuale tra area economia e area finanze e ii) la conseguente disomogeneità dei contratti/convenzioni. Infatti, la versione attuale del citato comma 3-bis implica la necessità di stipulare accordi per la gestione dell’informatica con prezzi, regole, livelli di qualità e di servizio, nonchè meccanismi di monitoraggio differenti tra l’area c.d. “Finanze” (per il Sistema Informativo della Fiscalità) e l’area c.d. “Economia” (per il Sistema Informativo dell’Amministrazione), generando inefficienze operative, difficoltà di monitoraggio e governo complessivo del sistema.  La disposizione in esame – prevedendo un accordo unitario - determina un superamento di tale dualismo e permette alla Sogei di dotarsi di un unico autonomo modello organizzativo, costruito sulla base dei servizi da erogare al MEF e ad altre amministrazioni dello Stato, ottimizzando i propri costi di struttura e introducendo opportuni elementi di flessibilità e di efficienza operativa.  Attraverso la proposta in esame e, quindi, la stipula di un unico accordo tra la Sogei e il MEF-Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, nell’ambito del quale si rendono omogenei i servizi disciplinati, i prezzi, le regole, i livelli di qualità e i meccanismi di monitoraggio, Sogei sarebbe in grado di rendere efficienti i servizi erogati, secondo modalità e standard qualitativi complessivi, di razionalizzare l’allocazione delle proprie risorse interne, con benefici in termini di costi e di valorizzazione del patrimonio delle conoscenze. L’accordo unitario avrebbe comunque i necessari elementi di flessibilità – normativamente previsti - finalizzati a tener conto delle specificità e delle esigenze organizzative e gestionali delle strutture dell’Amministrazione, segnatamente delle Agenzie fiscali, che saranno opportunamente declinate nell’ambito dell’accordo unitario stipulato con Sogei.  Il MEF otterrebbe, come conseguenza, benefici in termini di riduzione della spesa complessiva, in funzione dell’omogeneità nell’erogazione dei servizi e di governo complessivo dell’informatica, nonché di razionalizzazione del parco tecnologico, evitando duplicazioni di spesa, frutto anche di modelli gestionali difformi.  Nella proposta viene altresì introdotto l’obbligo di trasferire alle Strutture competenti dell’Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle funzioni del controllo analogo sulla Sogei S.p.A. e per il monitoraggio del Sistema Informativo della Fiscalità.  Ai fini dell’omogeneizzazione del modello relazionale tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la società, gli asset infrastrutturali di natura informatica di proprietà del Ministero sono conferiti a Sogei S.p.A., dal 30 giugno 2015. Tale disposizione porterebbe dei benefici patrimoniali per la società, per effetto dell’aumento dei beni strumentali (infrastrutture informatiche), dove per effetto degli ammortamenti si avrebbero ulteriori fonti di finanziamento per investimenti.  La disposizione porterebbe, già nel corso del 2015, indubbie riduzioni di spesa che possono essere ricondotte ai seguenti ambiti:   * Riduzione complessiva oneri amministrativi delle strutture MEF (area economia e area finanze); * Risparmi dalla gestione unificata di CED e Infrastrutture e servizi trasversali; * Risparmi dall’armonizzazione dei prezzi unitari beni e servizi e delle tariffe (economie di scala) per le strutture organizzative servite; * Aggregazione della domanda e centralizzazione procedure d’acquisto (economie di scala) con conseguente riduzione dei prezzi unitari di beni e servizi.   Considerando che la spesa complessiva per i progetti e la gestione informatica dell’amministrazione economico-finanziaria si attesta a poco più di 500 milioni di euro i benefici suddetti potranno essere rilevati già nel primo anno di applicazione del nuovo modello relazionale ed essere quantificati a consuntivo, partendo da un percentuale di riduzione minima del 3%. |
|  | *2.9804* | La disposizione proposta prevede un contributo alla società Italia Lavoro Spa per 12 milioni di euro per l’anno 2015 al fine di garantire il funzionamento della società, che opera come ente strumentale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento all’attuazione del programma “Garanzia Giovani” nonché della delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro attualmente all’esame della Camera dei deputati. Agli oneri conseguenti al finanziamento di Italia Lavoro S.p.A. si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
|  | *2.9805* | La proposta emendativa è volta a definire più esattamente l’ambito delle competenze che si intendono trasferire dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale alla Presidenza del Consiglio dei ministri in ambito di acquisizione della produzione di servizi giornalistici e strumentali da parte di agenzie di stampa con rete di servizi esteri. Dalla proposta non derivano effetti peggiorativi per la finanza pubblica. |
|  | *2.9806* | La norma autorizza la spesa di euro 130 milioni per l’anno 2015, al fine di consentire gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché la proroga dei servizi di pulizia fino al termine dell’anno scolastico 2014/2015.  All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
|  | *2.9807* | Gli interessi a carico del bilancio dello Stato sulle giacenze dei conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato sono oggi commisurati in alcuni casi al tasso riconosciuto sul conto disponibilità del tesoro, in altri a parametri differenti. In tutti i casi, comunque la misura della remunerazione è fissata con un provvedimento amministrativo.  Tenuto conto che a partire dal 1° dicembre 2014 il conto disponibilità è remunerato al tasso EONIA, in base alla decisione della BCE del 26 febbraio 2014, e che nell’attuale dinamica dei tassi d’interesse l’EONIA può raggiungere anche valori negativi, le risorse depositate presso la tesoreria statale potrebbero produrre di conseguenza un interesse negativo da versare al bilancio statale.  Da questa situazione potrebbero scaturire effetti negativi che si sostanziano in una sperequazione tra i conti la cui remunerazione è parametrata al conto disponibilità e quelli legati ad altri parametri, o addirittura a un tasso fisso, con conseguenze paradossali ove, per pagare gli interessi, alcune gestioni (ad esempio quelle delle società di cartolarizzazione) si troverebbero a erodere le proprie risorse capitalizzate.  Per riportare la situazione a equità la norma proposta individua i conti che debbono necessariamente essere mantenuti fruttiferi e rende infruttiferi tutti gli altri.  La norma non produce nuovi oneri a carico del bilancio statale, tenuto conto che:   * gli oneri per il pagamento degli interessi dei conti che mantengono la fruttiferità sono già scontati nell’andamento tendenziale della spesa e quindi, sotto questo profilo, dalla norma proposta non derivano nuovi oneri per il bilancio statale; * per i conti da rendere infruttiferi, gli interessi corrisposti nel 2014 sono stati pari a circa 500.000 euro per quelli sui conti il cui parametro è costituito dalla remunerazione del conto disponibilità e circa 2,8 milioni per gli altri; rendere infruttiferi questi conti consente quindi un sicuro risparmio (minore spesa) per quelli che sono remunerati a tasso fisso (c\c 20357) e anche per quelli il cui tasso di rendimento è commisurato al tasso medio dei BOT del semestre precedente (c\c 20354); per gli altri conti la cui remunerazione è collegata a quella del conto disponibilità si verificherà una minore spesa, ovvero una minore entrata a seconda che l’EONIA assuma rispettivamente valori positivi o negativi. Nel corso del secondo semestre 2014, e in particolare dal mese di agosto, periodo in cui si è verificata una riduzione generalizzata dei tassi d’interesse, il tasso EONIA ha fatto registrare un trend oscillante intorno allo zero (in precedenza i valori erano stati sempre positivi). Di fatto, pur non avendo elementi che consentano di proiettare i dati riferiti ai pagamenti del 2014, si può ragionevolmente sostenere che le minori spese e le minori entrate che si verificheranno nel complesso in conseguenza della norma proposta, saranno compensate, senza generare nuovi oneri per il bilancio statale; inoltre a legislazione vigente, nessuna previsione di versamento al bilancio dello Stato è stata prevista in caso di tassi negativi. Con ciò si annulla qualsiasi effetto finanziario dovuto a minori entrate che potenzialmente possono derivare dal rendere i conti infruttiferi. Analoghi sono gli effetti anche in termini di fabbisogno e indebitamento netto. |
|  | *2.9808* | La norma è diretta a rendere omogeneo il trattamento per gli investimenti finanziari delle camere di commercio a quello riservato agli altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica, stabilendo l’esclusione dallo smobilizzo dei titoli di Stato italiani e la possibilità di non procedervi in caso si determinino perdite in linea capitale.  La norma non comporta effetti finanziari diversi rispetto a quelli già inseriti nella relazione tecnica predisposta per l’assoggettamento a tesoreria unica delle camere di commercio, in quanto, in mancanza di dati di riferimento attendibili, non era stato calcolato alcun effetto per lo smobilizzo degli investimenti finanziari. |
|  | *2.9809 e*  *2.9809/2 (testo 2)* | Le disposizioni proposte alle lettere a) e b) mirano a rimodulare il contributo alla finanza pubblica da parte delle Autonomie speciali per gli anni dal 2015 al 2018 al fine di tener conto delle disposizioni previste dal comma 9 dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige, come introdotto dal comma 149-ter, lett. e).  La norma comporta oneri pari a 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a 35 milioni di euro per l’anno 2018  Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0).  Le disposizioni di cui alla lettera c), prevedono la modifica dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige; ciò non genera effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato in quanto stabilisce:   * una diversa distribuzione dei decimi di compartecipazione all’IVA tra la regione e le province autonome ; * la possibilità di concedere incentivi, contributi, ecc. da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo n. 241 del 1997, ad esclusivo carico del bilancio delle Province autonome; * i criteri per l’applicazione della riserva all’Erario delle nuove o maggiori entrate tributarie.   Inoltre, in attuazione dell’Accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 fra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino Alto Adige, il Presidente della Provincia autonoma di Trento e il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, fissano i contributi in termini di saldo netto da finanziare posti a carico dei predetti Enti a decorrere dall’anno 2014 e l’obiettivo di patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 455, della legge n. 228/2012, per gli anni dal 2014 al 2017.  Tali disposizioni non comportano effetti finanziari in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto rispetto alla normativa vigente, in quanto recepiscono il contributo già previsto dalla legislazione vigente.  Per gli anni successivi al 2017 gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sono garantiti dall’effetto congiunto del conseguimento del pareggio di bilancio, come definito dall’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 e del contributo posto a carico degli enti in termini di SNF.  La disposizione relativa al gettito delle “accise sugli altri prodotti energetici” si limita a disciplinare le modalità di determinazione della spettanza stessa, senza effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato.  . |
|  | *2.9810* | I commi da **156-bis** a **156-novies**prevedono la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane e la definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni e comuni, prioritariamente, nonché verso le altre pubbliche amministrazioni - con esclusione del personale amministrativo di alcuni settori della P.A. caratterizzati da specifica professionalità - a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 156-quinquies e 156-sexies sono nulle. Dal comma 156-quater deriva un onere di 2 milioni nel 2015 e 3 milioni nel 2016 coperto con la riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.  Il comma **156- decies è** volto ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego, consentendo alle città metropolitane e alle province di finanziare temporaneamente il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti flessibili, nel rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale e nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al FSE di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. |
|  | *2.9810/22* | Prevede al comma 156-nonies alcune modifiche volte a chiarire la tempistica, le modalità e l’ambito applicativo delle procedure di ricollocazione del personale interessato ai processi di mobilità di cui ai commi da 156-bis a 156-sexies. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica |
|  | *2.9810/127* | La disposizione non determina oneri in termini di saldo netto da finanziare in quanto dalla rinegoziazione delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2015 sono esclusi i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Parimenti, la disposizione non determina oneri in termini di indebitamento netto atteso che gli oneri per interessi restano a carico dell’ente richiedente e che restano fermi i vicoli del patto di stabilità interno. |
|  | *2.9811* | I **commi da 156-bis a 156-quater** disciplinano modalità e procedure  per la redazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, nonché i criteri di valutazione dei progetti presentati dai Comuni, da inserire nel suddetto Piano. Tale valutazione è rimessa ad un apposito Comitato da costituire presso la Presidenza del Consiglio Ministri, per i cui componenti non è prevista la corresponsione di alcun emolumento, indennità o rimborso spese.  Per l’attuazione degli interventi del Piano si prevede l’istituzione del “Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, con uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai commi da 156-bis a 156- quater.  Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. |
|  | *2.9811/1 (testo 2)* | La lettera a) del comma 156-ter prevede l’istituzione,  presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.  La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto ai componenti del Comitato  non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese, inoltre il Comitato opera avvalendosi del supporto tecnico delle competenti strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
|  | *2.9812* | La norma non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto si limita a trasferire alla gestione commissariale le attività concernenti il pagamento dei debiti commerciali e l’attivazione delle anticipazioni di liquidità, che la regione Piemonte avrebbe potuto svolgere direttamente a carico del proprio bilancio.  Alla chiusura della gestione commissariale, gli effetti negativi derivanti dal consolidamento del credito del Bilancio dello Stato concernente l’ammortamento delle estinzioni di liquidità, sono compensati dal contributo che la Regione è tenuta a versare allo Stato, quantificato in modo da compensare il venir meno delle entrate derivanti dalle rate di ammortamento. |
|  | *2.9813* | La disposizione esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese effettuate per l’edilizia scolastica, dalle province e dalle città metropolitane per un importo complessivo di 100 milioni di euro nel biennio 2015 - 2016. L’individuazione degli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1 marzo 2015.  La norma determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2015 - 2016, a cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali. |
|  | *2.9814* | La disposizione ha lo scopo di rendere più ampia la possibilità, anche di risparmio, perseguita dalla norma sull'election day (articolo 7, comma 1 del decreto-legge 98/2011), con una integrazione all'articolo 5, comma 1, della legge 165/2004, concernente la durata dei consigli regionali, la cui determinazione è rimessa alla legge della Repubblica dall'articolo 122 della Costituzione. In tal modo sarebbe possibile convocare le elezioni regionali anche nei due mesi successivi alla scadenza del quinquennio. Per il 2015, per esempio, sarebbe così possibile accorpare in un turno elettorale unico le elezioni locali, da svolgere in un periodo determinato dalla legge, e quelle dei sei consigli regionali da rinnovare, che altrimenti dovrebbero essere convocate in un termine precedente (l'ultima domenica di marzo), in ragione della data delle elezioni del 2010. Naturalmente i presidenti delle giunte regionali potrebbero convocare i comizi elettorali in altra data, nell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento e ribadita dal citato articolo 7 sull'election day. Nondimeno, nell'esperienza essi adeguano le proprie decisioni a quella del governo, che fissa una data per le regioni che non abbiano regolato l'adempimento. La norma non comporta oneri per la finanza pubblica, rendendo al contrario possibili risparmi di spesa. |
|  | *2.9815* | La disposizione prevede che una quota parte delle riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge n.147/2013, pari a 50 milioni di euro, è destinata alle spese in conto capitale della regione piuttosto che alla riduzione dei debiti.  La disposizione comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto e di fabbisogno pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. |
|  | *2.9816* | La disposizione prevede la compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d’Aosta nella determinazione dell’accisa di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 690/1981, nella misura di 70 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015.  Comporta effetti peggiorativi in termini di saldo netto da finanziare pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015 e in termini di indebitamento netto pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
|  | *2.9817* | La disposizione è volta a prevedere la possibilità che la Società Expo 2015, qualora decidesse di procedere e all’acquisizione di prestazione di servizi necessari per lo svolgimento delle attività di propria competenza in modo autonomo anziché per il tramite di Consip, così come previsto al primo comma del medesimo articolo, possa avere un supporto nella valutazione delle prestazioni che le verranno offerte. Tale supporto potrà essere fornito sempre da Consip nell’ambito delle attività che la stessa svolge per la realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti. In particolare Consip per fornire tale supporto si avvarrà di quanto già individuato a seguito delle previsioni dell’articolo 10 del decreto legge 66/2014 ovvero dell’individuazione dell’elenco dei prezzi collegati alle prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate dalla medesima Consip ai sensi dell’art. 26 della legge 488/1999.  Tale proposta non produce oneri né modifiche della stime dei risparmi inerenti al provvedimento in oggetto. |
|  | *2.9818 e*  *2.9818/4* | Le diposizioni di cui ai commi 223-*bis* e 223-*ter* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di converso, da esse può discendere un significativo impulso in termini di sviluppo economico e un correlato incremento del gettito fiscale derivante dalle attività connesse alla realizzazione di infrastrutture energetiche strategiche, atteso che le norme sono volte a sbloccare l’effettiva realizzazione dei progetti per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi estendendo il regime di autorizzazione unica a quelle opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare il loro sfruttamento. Le disposizioni in oggetto appaiono dunque suscettibili di generare rilevanti entrate fiscali aggiuntive in favore dello Stato e delle Regioni, in ragione sia della percezione delle *royalties*, sia della tassazione ordinaria che i titolari delle relative concessioni sono tenuti a versare allorché, con la realizzazione delle opere ed infrastrutture connesse ed indispensabili, sarà possibile avviare l’attività commerciale estrattiva. Inoltre, la semplificazione per la realizzazione delle opere e delle infrastrutture strumentali agli insediamenti strategici avrà importanti ricadute occupazionali di cui beneficeranno in maniera immediata e diretta i territori in cui tali opere saranno localizzate.  Infine, con la novella all’articolo 38, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, di cui al comma 223-*quater*, si è inteso altresì assicurare, in tema di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, il coinvolgimento delle regioni interessate nella definizione del piano di cui al citato comma 1-*bis* attraverso lo strumento dell’intesa, prevedendo al contempo la rimessione degli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 8-*bis*, della legge 23 agosto 2004, n. 239, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa medesima. Anche tale disposizione, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è volta a promuovere la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali con i conseguenti benefici sul piano economico. |
|  | *2.9819* | La presente proposta normativa è finalizzata, da un lato, a promuovere e sostenere la produzione dei medicinali innovativi e, dall’altro, ad attenuare gli effetti potenzialmente pregiudizievoli che il meccanismo del c.d. pay-back applicabile a tali farmaci, previsto dalla normativa vigente, potrebbe avere, al verificarsi di determinate ipotesi – in particolare quando la spesa farmaceutica per tali medicinali diventa particolarmente ingente – sul settore industriale-farmaceutico.  In particolare, il comma 261-bis, istituisce un apposito fondo, presso il Ministero della salute, per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi (con costo complessivo stimato da AIFA di 750 milioni di euro annui), al fine di garantirne una distribuzione territoriale coerente con il fabbisogno di cura espresso dalle singole regioni. Il predetto fondo è alimentato dalle seguenti risorse: a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi, per 100 milioni di euro per l’anno 2015; b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l’anno 2015 e a 500 milioni di euro per l’anno 2016.  Il comma 261-*ter* disciplina le modalità del rimborso.  Il comma 261-*quater* introduce, a regime, una misura di equità nell’ambito dell’attuale disciplina del pay-back applicabile ai medicinali in questione, prevedendo la partecipazione al meccanismo di ripiano anche da parte dell’azienda che commercializza il medicinale innovativo, sia pure in misura limitata e ove ricorrano determinate condizioni relative al fatturato derivante dalla commercializzazione di tale medicinale. In particolare, il citato comma 261-quater, prevede che, se il fatturato derivante dalla commercializzazione di un medicinale innovativo è superiore a 300.000.000 di euro, la quota dello sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al comma 2, lettera a), resta, in misura pari al 20 per cento, a carico dell’azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 80 per cento è ripartito, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. Scopo di tale disposizione – improntata, come detto, a criteri di equità – è quello di non far gravare l’intero sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile ai medicinali innovativi, sulle altre aziende titolari di AIC, prevedendo che al relativo ripiano partecipi anche la stessa azienda che produce il medicinale innovativo, se il fatturato derivante dalla sua commercializzazione è superiore a 300 milioni di euro.  Il comma 261-*quinquies*, infine, attribuisce al Comitato per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la funzione di monitoraggio sugli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali innovativi e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione di medicinali innovativi.  Sotto il profilo finanziario, rileva il comma 261-bis, lettera a) nella parte in cui si prevede un concorso statale al rimborso dei farmaci innovativi. Si fa invece presente la disposizione di cui al comma 261-bis, lettera b) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione, infatti, si limita a vincolare una quota delle risorse già stanziate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, complessivamente pari a circa 1.400 milioni di euro annui. Tale articolo 1, comma 34,, infatti, prevede che apposite quote del Fondo sanitario nazionale possano essere vincolate alla realizzazione di specifici obiettivi in ambito sanitario stabiliti dal Ministero della salute e ritenuti prioritari. Gli altri commi, di natura ordinamentale, non comportano effetti finanziari.  Il comma 261-septies prevede la copertura degli oneri derivanti dal comma 261-bis, lettera a), pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
|  | *2.9820* | La proposta normativa è volta ad apportare una modifica all'art. 27, comma 7 del d.lgs. 68/2011, richiamando, per quel che concerne le pesature, i criteri già indicati dall'art. l, comma 34 della legge n. 662 del 1996 ( popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, ecc..) rispetto a quelli previsti dal comma 7 dell'art. 27 relativi alle pesature effettuate per classi di età, tiene conto di quanto previsto dall'art. l, comma 2 del Patto per la salute 2014-2016.  Infatti, il suddetto art. l, comma 2, del Patto dispone che il riparto delle disponibilità finanziarie per il SSN come determinate dal comma l, deve tener conto dell'accordo politico del 19 dicembre 2013, con cui si è convenuto di rivedere e riqualificare i criteri per la determinazione dei costi e fabbisogni standard di cui al citato art. 27, tenendo conto del trend di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità e attraverso nuove modalità di pesatura, secondo i criteri di cui all'art. l, comma 34, della legge n. 662 del 1996.  Pertanto, in attuazione sia dell'accordo politico del 9 dicembre 2013 nonché dello stesso Patto per la salute 2014-2016, è necessario emendare l'art. 27, comma 7 del d.lgs. 68/2011, con il richiamo per la determinazione delle pesature ai diversi criteri previsti dal disposto normativo di cui all'art. l, comma 34, della legge n. 662 del 1996. Dalla proposta non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica. |
|  | *2.9822* | La norma non comporta effetti finanziari peggiorativi sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, in quanto  consente di versare all’entrata del bilancio dello Stato le risorse finanziarie disponibili nel bilancio del Formez, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 8 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (abrogato dalla normativa in esame), per essere riassegnate sui pertinenti capitoli di bilancio del bilancio MEF relativi all’Agenzia per l’Italia Digitale, per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini. |
|  | 2.9823 | 5 – 8 La disposizione, **al comma 5**, prevede la destinazione delle risorse di cui all’articolo 1 comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’acquisto **del solo** materiale rotabile su gomma.  **Il comma successivo prevede dall’anno 2019 il divieto di circolazione per i veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento EURO 0.**  Con decreto interministeriale si provvede all’attuazione del presente articolo e al riparto delle risorse stanziate **alle Regioni**, **sulla base del migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati,** delle condizioni di vetustà nonché classe di inquinamento degli attuali parchi veicolari, **dell’entità del cofinanziamento regionale e locale e dei posti/km prodotti.** Il decreto dovrà prevedere, altresì, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse.  Per quanto concerne le attività di competenza del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, la disposizione non determina oneri aggiuntivi, in quanto le stesse rientrano tra le competenze istituzionali del Ministero e pertanto potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.  **Comma 8 bis** Si prevede che il fondo di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 22 dicembre 2013, n. 147, sia destinato esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Contestualmente viene autorizzato un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché di ulteriori 7,5 milioni di euro per l’anno 2016, 72 milioni di euro per l’anno 2017, 20 milioni di euro per l’anno 2018 e 40 milioni di euro per l’anno 2019.  **Comma 11 bis** Sulla base dei dati dell’archivio nazionale veicoli istituito presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i veicoli merci con massa complessiva a pieno carico superiore o uguale a 7,5 tonnellate oggi in circolazione di classe Euro inferiore, che fruiscono del credito di imposta sul gasolio di autotrazione sono i seguenti (quelli con classe euro assente possono essere considerati euro 0):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **CONTO PROPRIO** | | **CONTO TERZI** | | **Euro** | **Veicoli** | **Veicoli** | | Assente | 87.724 | 20.671 | | 0 | 45.641 | 15.794 |   A tali veicoli, ovviamente, vanno aggiunti tutti gli autobus che eserciscono servizi di linea e trasporto pubblico locale.  Alla luce di quanto sopra la norma prevede dal 1° gennaio 2015 l’esclusione dallo sconto delle accise dei veicoli Euro 0.  Per calcolare i risparmi, oltre al numero di veicoli circolanti va considerato il fisiologico rinnovo del parco circolante dovuto all’invecchiamento dei veicoli.  Sulla base delle nuove immatricolazioni storicamente registrate negli anni scorsi, pur considerando un possibile incremento del rinnovo del parco in virtù della norma che penalizza i veicoli più vecchi ed inquinanti, le nuove immatricolazioni (che andrebbero in parte a sostituire veicoli non più beneficiari dello sconto sulle accise) si possono stimare in circa 10.000 all’anno.  Considerando che un veicolo più recente viene utilizzato in media per 100.000 km l’anno con un consumo di circa 3 km/l lo sconto di accisa usufruito dai veicoli più recenti (0,21 € litro x oltre 33.000 litri annui) può essere calcolato in circa 7.000 euro annui a veicolo. Pertanto 10.000 nuovi veicoli immatricolati incidono per circa 70 milioni di euro annui.  Ovviamente i veicoli con più anzianità sono utilizzati per meno chilometri anche se consumano di più.  **Veicoli euro 0**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Anno | Numero | Percorrenza annua | Consumo  (km\*l) | Risparmio a veicolo | Nuove immatricolazioni anno | Minore risparmio annuo | Risparmio complessivo | | 2015 | 170000 | 35000 km | 2,0 | 3.600 | 10.000 |  | 612.000.000 | | 2016 |  |  |  |  | 10.000 | 70 M€ | 542.000.000 | | 2017 |  |  |  |  | 10.000 | 140 M€ | 472.000.000 | | 2018 |  |  |  |  | 10.000 | 210 M€ | 402.000.000 |   Il risparmio complessivo è indicato nella tabella sopra riportata ed è destinato ad essere gradualmente riassorbito nel corso del tempo.  Inoltre tale esclusione ha notevole valenza ambientale ed incide maggiormente sul trasporto effettuato non in maniera professionale (conto proprio); per quanto riguarda il settore passeggeri sarebbe anche in linea con le previsioni di sostegno alla sostituzione degli autobus più vecchi già previste nel disegno di legge di stabilità 2015.  Pertanto, con l’esclusione dallo sconto dei veicoli pesanti (e dei Bus) Euro 0, viene mantenuto inalterato il beneficio per tutte le altre categorie (compreso TPL e servizi passeggeri di linea) e si garantisce con sicurezza il mantenimento dei saldi di finanza pubblica.  L’Agenzia delle Dogane, preposta all’attuazione della misura, potrà agevolmente verificare la Categoria Euro del veicolo in quanto già oggi gli autotrasportatori sono tenuti, con la richiesta, a indicare le targhe dei veicoli. Potrà, eventualmente, essere acquisita dichiarazione sostitutiva che i veicoli indicati sono di Classe Euro superiore e controlli (anche a campione) potranno essere effettuati tramite l’accesso alla banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  **Comma 11 ter** La disposizione prevede, fino al 2018, il ripristino al 100% delle agevolazioni sulle accise per gli autotrasportatori, per le quali dal 1° gennaio 2015 sarebbe stata applicata la riduzione del 15% in applicazione dell’articolo 1, comma 577 e 578 , della legge 27 dicembre 2013, n. 147.  La disposizione comporta maggiori oneri per **270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016,** 2017 e 2018.  **Comma 11-quater**. La disposizione attua in modo compiuto il Piano per l’edilizia sociale previsto dall’articolo 4, del decreto legge n. 47 del 2014. A tal fine viene autorizzata la spesa di **30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 40 milioni di euro per l’anno 2018, cui si aggiungono le risorse derivanti dalle revoche di cui all’articolo 13 comma 1 del decreto legge n. 145 del 2013, per l’importo di** 34,831 milioni di euro per l’anno 2014, di 6,277 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di 30,277 milioni di euro per l’anno 2018, di 39,277 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 33,019 milioni di euro per l’anno 2021 e di 24,973 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, già iscritte in bilanco.  **Comma 11-quinquies** La disposizione semplifica l’utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente per gli interventi nei porti italiani, prevedendo la riduzione dell’autorizzazione di spesa allo scopo destinata senza la necessità del ricorso alle procedure di accertamento dell’IVA prodotta nei porti.  **Comma 11-sexies** La disposizione estende fino al 31.12.2015 l’equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (**c.d. marina resort) alle strutture ricettive all'aria aperta**  La principale conseguenza dell'equiparazione consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati nei "marina resort", dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento, con un onere stimato di 12 milioni di euro sulla base della quantificazione già prevista a legislazione vigente.  **Comma 11-septies**. La disposizione autorizza la di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.  **Comma 11-nonies**. La disposizione prevede un contributo quindicennale in rogazione diretta di 15 milioni di euro dal 2016 per avviare i lavori sulla tratta ferroviaria Andora - Finale Ligure.  **Comma 11-decies.** La disposizione, allo scopo di contribuire a tutelare e promuovere il patrimonio culturale e storico, autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per l’anno 2015. L’individuazione degli interventi da finanziare è rimessa ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.  **Comma 24-bis.** L’articolo 163, comma 3, lett. a), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa avvalersi, per l'espletamento delle attività di cui al comma 2 dello stesso articolo, di una Struttura tecnica di missione.  La Struttura è stata istituita  dapprima con decreto ministeriale 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni ed integrazioni; successivamente è stata disciplinata dal decreto ministeriale 1 marzo 2012, n. 76 (registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2012, Reg. n. 4, Fog. 171) che ne razionalizza le funzioni ed i compiti e prevede per la medesima una dotazione organica massima pari a 36 unità.  Il citato comma 3, lett. a), prevede, tra l’altro, che possano afferire alla Struttura in parola anche progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.  Pertanto, annualmente è espletata apposita procedura selettiva finalizzata all’individuazione di un numero massimo di esperti a cui affidare tali incarichi, previa verifica delle disponibilità finanziarie: l’ultima di tali procedure, espletata nell’anno in corso, ha assegnato incarichi in scadenza alla data del 31 dicembre 2014.  Pertanto, nelle more dell’espletamento delle procedure per il conferimento di tali incarichi per l’anno 2015, la disposizione prevede la proroga di un anno dei contratti in essere.  Il comma 6 dell’articolo 163 pone anche i costi della Struttura Tecnica di Missione – unitamente a tutti quelli derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo - a carico dei fondi, precisando che tali oneri devono essere contenuti nell'ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tale scopo la Direzione del Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può utilizzare le risorse disponibili sull’apposito capitolo del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  La disposizione non comporta pertanto effetti negativi.  **Comma 51**: La disposizione prevede che le risorse già destinate  al finanziamento dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto merci su ferro pari a 100 milioni di euro siano attribuite al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per compensare gli oneri connessi all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e al traghettamento dei rotabili a carico delle imprese ferroviarie per l’effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destino nelle Regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.  Conseguentemente, il contratto di servizio di trasporto merci su ferro sottoscritto con Trenitalia SpA per il periodo 2009-2014 non viene rinnovato.  La compensazione, da attuarsi entro il 30 aprile successivo a ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è determinata proporzionalmente  ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie.  Il contributo da erogare al Gestore e la rendicontazione dello stesso avvengono secondo i meccanismi previsti dal Contratto di programma – parte servizi già sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.  **comma 53- bis**: La norma dispone la costituzione di un Fondo con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro per il **periodo dal 2017 – 2031 che viene ripartito con delibera CIPE** finalizzato a permettere la realizzazione di infrastrutture per il quale vi è necessità di un concorso finanziario. Il contributo è utilizzato esclusivamente in erogazione diretta.  Comma 108. La disposizione modifica l’articolo 1, comma 1020 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 riducendo dal 42 al 21 per cento la quota delle risorse derivanti dalla pagamento del canone annuo da corrispondere direttamente ad ANAS Spa. La stessa Società dovrà provvedere, poi, ad effettuare risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.  Sulla base dei dati di bilancio della società ANAS relativi all’anno 2013 la quota di risorse introitata dalla stessa ai sensi dell’art. 1, comma 1020, della legge n. 296 del 2006 risulta di 49,6 milioni di euro. Conseguentemente la riduzione, pari alla metà, della percentuale spettante ad ANAS comporta una riduzione della quota spettante ad ANAS quantificabile in 24,8 milioni di euro, da compensare con i risparmi di spesa che la stessa Società deve realizzare.  Considerato che la quota non assegnata ad ANAS viene introitata dallo Stato, dalla disposizione derivano maggiori entrate, per il bilancio dello Stato, per 24,8 milioni di euro a decorrere **dall'anno 2017**  Comma 119 La disposizione rinvia (a decorrere dal 2018 anziché dal 2015), la riduzione degli oneri, prevista dal disegno di legge, di cui all’articolo 585 del codice militare (personale delle Capitanerie di Porto). Conseguentemente, i minori effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica, al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione, ammontano a 3,9850 milioni di euro per l’anno 2015 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.  **Articolo 1, 141-bis**. La disposizione riduce si provvede anche con le risorse del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 66 del 2014, sono ridotte di 30 milioni per l’anno 2015. Il fondo è soppresso a decorrere dal 2016.  **Articolo 1, 141-ter.**  Prevede l’incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, di 242 milioni di euro per l’anno 2015, di 203 milioni di euro per l’anno 2016, di 133 milioni di euro per l’anno 2017, di 122 milioni di euro per l’anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l’anno 201L'autorizzazione di spesa di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0), è incrementata di 242 milioni di euro per l’anno 2015, di 203 milioni di euro per l’anno 2016, di 133 milioni di euro per l’anno 2017, di 122 milioni di euro per l’anno 2018 e di 11,2 milioni di euro per l’anno 2019  **Comma 210-bis.** La disposizione autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per la Fabbrica del Duomo di Milano, di cui all'articolo 8 comma 1-bis del decreto-legge n. 83 del 2012. |
|  | *2.9823/9 bis* | **comma 11-sexies.1.**  La disposizione prevede che, a valere sui 100 milioni di euro di cui all’articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legge 133 del 2014, un importo massimo di 50 milioni di euro sia destinato all’attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione nonché di miglioramento infrastrutturale.  **La disposizione non comporta effetti finanziari negativi** trattandosi di finalizzazione di risorse individuate nel terzo periodo del medesimo comma 3 su cui si interviene. |
|  | *2.9823/29* | La disposizione modifica il comma articolo 52, comma 2, innalzando dal 10 per cento al 12,5 per cento la percentuale massima da riconoscere ad ANAS per le attività di costruzione e gestione delle strade, di adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali, di costruzione e miglioramento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali. La modifica  non determina effetti finanziari negativi atteso che la percentuale potrà essere comunque modulata in relazione alle esigenze finanziarie derivanti dal progetto sul quale trova applicazione e sulle attività svolte. |
|  | *2.9823/44 (testo 2)* | La norma modifica il comma 127 prevedendo che il trasferimento delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 a un apposito fondo presso il Ministero dell’interno avvenga senza soppressione del capitolo originario iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che rimane attivo per la gestione delle somme residue ancora da pagare.  Il comma 127-bis prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stabilisce con decreto le modalità di erogazione delle somme residue rimaste da pagare del fondo di cui all’articolo 23 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.  Non comporta oneri per la finanza pubblica. |
|  | *2.9900* | Dalla norma derivano maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare e dì indebitamente netto, rispetto al testo dell'AS 1698, pari a 40 mln dì euro annui. da12015. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa dì cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
|  | *2.9901* | La disposizione è finalizzata ad abbassare da 238 a 208 mln  di euro la riduzione per l’anno 2015 del fondo  di cui all’articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e successive modificazioni. Dalla disposizione conseguono minori entrate contributive. Pertanto dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Effetti finanziari  (valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica) |  | | | |  | 2015 | 2016 | 2017 | | minori entrate contributive lorde | -30 | 0 | 0 | | effetti fiscali indotti | +1,5 | +6 | 0 | | Minori entrate nette | -28,5 | +6 | 0 |   Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 67, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
|  | *2.9902* | La disposizione è volta a garantire al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) un finanziamento fino ad un massimo di 15 milioni di euro per l’anno 2015, di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di 5 milioni di euro per l’anno 2017, a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge n. 67/1988, al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici.  La concessione del predetto contributo è subordinata alla preventiva presentazione da parte del CNAO, e conseguente approvazione del Ministero della salute, del piano di investimenti in conto capitale da effettuare per gli scopi istituzionali del CNAO stesso, nonché della relazione – asseverata dal Collegio dei revisori - con separata indicazione degli investimenti già eseguiti e di quelli da eseguire. Il piano e la relazione sono trasmessi dal CNAO al Ministero della salute entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.  Per gli investimenti da eseguire l’erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.  Ai relativi oneri derivanti dal comma 263-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.  Il comma 263-ter non comporta oneri essendo senza compenso la partecipazione di un ulteriore membro al Consiglio di indirizzo. |
|  | *2.9903* | **Comma 158-bis.** La disposizione, di carattere interpretativo, conferma la possibilità da parte del CIPE, in continuità con la propria delibera n. 135/2012, di assegnare alle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte alla attività di ricostruzione, una quota delle risorse destinate alla ricostruzione per il finanziamento di servizi di assistenza tecnica, chiarendo la natura funzionale dell’assistenza tecnica rispetto alle attività di ricostruzione.  **Comma 158-ter** La norma autorizza le Amministrazioni, nell’ambito delle loro competenze istituzionali, in relazione alle attività di movimentazione e trasporto delle macerie pubbliche, ad avvalersi dei siti di stoccaggio localizzati nei comuni del cratere.  **Comma 158-quater** La disposizione prevede che le amministrazioni vigilino affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione e la raccolta selettiva per raggruppare i materiali relativi alle macerie pubbliche in categorie omogenee e identificarli con il corrispondente codice CER e, infine, li trasportino verso siti autorizzati.  **Comma 158-quinquies** Si prevede che gli uffici speciali siano incaricati del monitoraggio delle macerie pubbliche e private. Per le ditte inadempienti è prevista la revoca della quota di contributo finalizzata alla rimozione delle macerie private, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto per le ditte inadempimenti.  **Comma 158-sexies** La norma prevede il conferimento in via prioritaria delle macerie pubbliche alla cava ex Teges in località Pontiglione. Il termine di autorizzazione per l’esercizio di tale cava viene prorogato fino all’esaurimento delle sue capacità. È  previsto inoltre che le economie derivanti dal conferimento delle macerie private siano recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi.  **Comma 158-septies** La disposizione prevede, per l’attuazione delle finalità del protocollo d’intesa del 2 dicembre 2010 e dell’accordo di programma del 14 gennaio 2013, l’autorizzazione al Presidente della Regione Abruzzo, d’intesa con il Governo e i Comuni interessati, a rimodulare i fondi di cui ai decreti n. 49/2011 e n. 114/2012 del Commissario delegato alla ricostruzione.  Le disposizioni di cui ai commi da **158-ter a 158-septies**  hanno carattere procedurale e non comportano pertanto oneri per la finanza pubblica**.**  **Commi 158-octies e 158-nonies.** Si prevede che le economie derivanti da interventi di ricostruzione privata, attualmente giacenti sui conti bancari aperti per i beneficiari di contributi per la ricostruzione, decorsi 4 anni dalla concessione del contributo, vengano rifinalizzate a nuovi interventi di ricostruzione privata.  Alla stessa finalità vengono destinate altresì le economie sugli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni.  Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di risorse già assegnate/trasferite ai beneficiari.  **158-decies**. La disposizione autorizza il Comune dell’Aquila e i Comuni del cratere a prorogare, fino al 31 dicembre 2015, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche e al vincolo del contenimento complessivo della spesa di personale presso gli enti locali, i contratti a tempo determinato stipulati sulla base della normativa emergenziale, nel limite rispettivamente di 1,7 milioni di euro per il Comune dell’Aquile e di 0,5 milioni di euro per i Comuni del cratere.  Considerato che ai relativi oneri si provvede con le economie accertate dal Titolare dell'Ufficio Speciale della città dell'Aquila nell’ambito delle risorse di cui all'OPCM n. 4013 del 23 marzo 2012, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  **158-undecies**. La disposizione, al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, nei comuni del *cratere* e nella provincia dell’Aquila, assegna un contributo straordinario per l’anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di euro in favore del comune dell’Aquila, di 2,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore della provincia dell’Aquila.  **158-duodecies.** Agli oneri di cui al comma 158-undecies, pari a 21 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  **158-terdecies.** La disposizione in esame prevede a decorrere dall’anno 2015 l’esenzione totale ai fini TASI per i fabbricati distrutti o d oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009. Tale esenzione perdura fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati medesimi.  A legislazione vigente tali fabbricati usufruiscono già di una riduzione al 50% della base imponibile TASI mentre risultano già completamente esenti ai fini IMU, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità, ai sensi dell’articolo 4, comma 5-octies del D.L. n. 16/2012.  La norma proposta comporta una perdita di gettito TASI per i comuni che, utilizzando la medesima base dati della relazione tecnica del citato D.L. n. 16/2012, viene stimata in circa 0,5 milioni di euro su base annua. |
|  | *2.9904* | **Comma 195-bis**  La disposizione prevede, per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’esclusione dal patto di stabilità interno, per l’anno 2015, delle spese sostenute con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni, finalizzate a fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione, per un importo fino a 5 milioni di euro. Le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto determinano l’ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno, nei limiti rispettivamente di 4 milioni, 0,5 milioni e 0,5 milioni di euro. È previsto che tali importi siano comunicati dalle regioni al Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni interessati entro il 30 giugno 2015.  La disposizione determina effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2015, alla cui compensazione è previsto che si provveda con il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n.154 del 2008.  **Comma 195-ter**  La disposizione differisce al secondo anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2015 dei mutui concessi agli enti locali interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 269 del 2003 . Ai relativi oneri, pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2015 e 6 milioni di euro per ciascuno degli anni per l’anno 2016 e 2017, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente ammontare.  **Comma 195 quater**  La disposizione interviene sul differimento del pagamento delle rate di mutuo previsto a favore agli enti locali interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 dall'art. 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La modifica proposta comporta che il pagamento delle rate differite avvenga non nell’anno successivo alla scadenza del piano di ammortamento ma nel secondo anno successivo alla stessa. Ai maggiori oneri, pari a 6,8 milioni di euro nel 2015 e 6 milioni di euro nel 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un corrispondente ammontare.  **Articolo 3, commi 31-bis - 31 quater**  La disposizione proroga fino al 30 giugno 2015 l’attuale esenzione IMU per i fabbricati distrutti o inagibili a seguito del sisma del mese di maggio 2012 prevista dall’articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74/2012. Viene altresì previsto  che la Regione Emila Romagna provveda, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, al monitoraggio dei beneficiari dell’esenzione al fine di procedere ad una verifica dell’effettiva platea dei beneficiari.  Riguardo gli effetti finanziari, sulla base dei dati utilizzati per la quantificazione degli effetti relativi alla disposizione originaria si stima una perdita di gettito per l’anno 2015 di 13,1 milioni di euro, di cui 4,5 milioni relativi alla quota statale e 8,6 milioni alla quota di spettanza comunale. |
|  | 3.63 (testo2) | Con il ddls 2015 è stata riproposta la norma relativa alla possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni edificabili e di partecipazioni, dietro pagamento di una imposta sostitutiva.  La disposizione raddoppia le aliquote di imposta sostitutiva: in linea teorica è pertanto suscettibile di generare , a parità di condizioni, maggiore gettito d’imposta sostitutiva rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria. Tuttavia l’incremento delle aliquote potrebbe avere riflessi negativi in termini di adesione scoraggiando una parte almeno dei potenziali interessati. .In sede di relazione tecnica originaria il maggiore gettito da imposta sostitutiva era stato stimato in circa 200 milioni di euro nel 2015 ed in circa 100 milioni di euro nel 2016 e nel 2017 ( ed una perdita di -33 milioni di euro dal 2018): poiché il sede di relazione tecnica originaria la stima della adesione ipotizzata era stata prudenziale (riducendo quanto effettivamente emerso dai dati di gettito F24 relativi alla precedente riapertura dei termini) e tenendo conto che le nuove aliquote di imposta sostitutiva proposte restano comunque convenienti rispetto ad una tassazione ordinaria delle plusvalenze da cessione, si stima che la disposizione determini , considerando una lieve flessione delle adesioni, un gettito ulteriore rispetto alla relazione tecnica originaria, di 150 milioni di euro per l’anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il maggior gettito è utilizzato per incrementare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 |
|  | 3.4100 | La disposizione è volta a svincolare l’efficacia dello split payment dall’autorizzazione comunitaria prevedendo l’applicazione della disposizione sin dal 1° gennaio 2015. La disposizione è volta, quindi,  a garantire l’applicazione della norma dall’inizio dell’anno in modo da assicurare il gettito ascritto alla stessa. |
|  | 3.4101 | La disposizione prevede una maggiore onerosità del ravvedimento operoso, anche se limitata, nelle ipotesi che siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione.  La disposizione si prefigge, pertanto, lo scopo di incentivare ulteriormente l'adempimento spontaneo ed indurre i contribuenti ad adeguare i propri comportamenti improntati a maggiore fedeltà fiscale prima che siano esperite le significative attività di controllo mediante i penetranti poteri istruttori elencati.  Gli effetti che ne derivano sono sicuramente un maggiore efficacia della norma nel suo complesso ed un potenziale maggior gettito che prudenzialmente si ritiene non opportuno stimare.  Inoltre, con altra parte della medesima disposizione si prevede che le informazioni siano fornite oltre che al contribuente, anche alla Guardia di finanza, per rafforzare le sinergie e l'efficacia complessiva dell'azione, proprio in considerazione della disponibilità immediata delle informazioni da parte del Corpo. Anche questo effetto, benché potenzialmente in grado di produrre un maggior gettito in conseguenza della aumentata efficacia, prudenzialmente non si ritiene opportuno quantificare. |
|  | 3.4102  3.4102  3.4102  3.4102 | Quale premessa introduttiva, occorre osservare che le misure che, nell’ambito del disegno di legge governativo per la legge di stabilità per il 2015 interessano la materia dei giochi, muovono su tre linee di intervento:  a) quella del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela di scommesse che, prive di regole, giacché i relativi operatori si sottraggono al dovere di autosottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia costituisce ormai una vera piaga sia per la mancata tutela dei giocatori – dal momento che è ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete è in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato –sia per il ruolo competitivo delle imprese concessionarie (che in Italia hanno investito su sollecitazione dello Stato), per i loro margini di ricavo oltre che (anche se non in ultima analisi) per il gettito erariale;  b) quella dell’abbassamento dei limiti di vincita e del simmetrico aumento del prelievo fiscale da gioco, per i giochi praticabili con apparecchi delle tipologie AWP e VLT;  c) quella del forte contrasto al fenomeno di gioco praticato mediante apparecchi della tipologia AWP che, apparentemente conformi ai parametri operativi legali, in realtà operano o staccate dal circuito ufficiale di captazione dei dati di gioco o, pur collegate a tale circuito, manomesse in modo tale da fornire dati sottostimanti rispetto a quelli reali.  Le proposte emendative in rassegna intervengono su tali misure sia nell’intento di riequilibrare la linea d’azione di intervento regolatorio in materia di gioco pubblico sia in quello di assicurare migliore efficacia, effettività, equilibrio ed attendibilità alle più attendibili fra dette misure.  In particolare, relativamente alla misura sub a), l’intervento emendativo punta a fornire una opportunità di redenzione, nella direzione del circuito ufficiale e legale di raccolta di scommesse, a quegli operatori non regolari ai quali, allo stato, non si presenta altro che una delle seguenti alternative: chiudere definitivamente le proprie attività, con dismissione di investimenti e posti di lavoro, ovvero rimanere in un regime di non regolarità, sfidando la capacità dello Stato di costringerli alla prima alternativa. In questo quadro valutativo, la proposta emendativa, allora, ha il principale obiettivo di offrire a tali soggetti una nuova, terza possibilità: quella di una procedura di emersione e regolarizzazione che finalmente consentirebbe loro, in piena legittimità, di entrare nei ranghi delle reti ufficiali statali di raccolta del gioco in forma di scommessa.  Relativamente alla misura sub c), l’intervento emendativo punta ad una maggiore severità nei riguardi di coloro che sfidano i controlli, nell’ottica di rendere loro ancor meno appetibile l’opzione della continuazione della gestione del gioco mediante apparecchi del tipo AWP o non collegati alla rete o collegati e tuttavia manomessi al fine di fornire informazioni sui dati di gioco inferiori a quelle reali.  Relativamente alla misura sub b), infine, la disposizione – meramente soppressiva – vale soltanto a ricondurre le appropriate e fattive valutazioni nell’ambito del più ampio e completo riordino della disciplina in materia di giochi pubblici, anche per quanto riguarda il profilo della loro fiscalità, che solo può essere garantito – fuori da contesti altrimenti asistematici, occasionali e, come tali, suscettibili di produrre effetti opposti a quelli voluti – dall’attuazione dell’art. 14 della legge di delegazione n. 23 del 2014, i cui lavori sono peraltro in stadio avanzato in ambito ministeriale. La soppressione sembra, in questa logica, la soluzione più razionale, tenuto peraltro conto anche della sua non dannosità in termini di finanza pubblica, considerato che le disposizioni ora presenti nel disegno di legge governativo neppure sono state stimate in termini di effetti finanziari.  Venendo al maggior dettaglio, si osserva che le modifiche sono essenzialmente finalizzate ad introdurre la possibilità di regolarizzazione per quei punti di raccolta del gioco gestita da operatori che sono privi di concessione statale. Come già evidenziato nella relazione illustrativa del **comma 20 del DDL**, nel corso di più di dieci anni, in Italia, accanto alla rete dei concessionari di Stato per la raccolta del gioco pubblico si è sviluppata una consistente rete di punti illegali che, come tali, di fatto esercitano una forte concorrenza nei riguardi dei concessionari statali.  Con le modifiche proposte al **comma 20-bis** si intende dare la possibilità a coloro che operano senza concessione e non sono collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia dogane e monopoli, di potersi dichiarare e collegare. In particolare si intende rivedere la proposta già contenuta nel DDL, introducendo la possibilità per i punti o operatori illegali di poter sanare la propria posizione, chiarendo come applicare un meccanismo di prelievo più consono, anche perché meno oneroso amministrativamente, alla tipologia di contribuenti cui lo stesso è destinato.  Tali punti o operatore possono dunque entro la fine del mese di gennaio aderire alla procedura attraverso il pagamento di una upfrontfee di ingresso nella procedura stessa. Il perfezionamento prevede inoltre il rilascio del TULPS e la sottoscrizione di un vero e proprio contratto di allaccio ad un concessionario legale. In mancanza di rilascio del Tulps ovvero del mancato pagamento anche di una delle rate previste dal punto e)è prevista la decadenza dalla procedura.  In quanto alle somme dovute per tale regolarizzazione, la logica della forfetizzazione della base imponibile è particolarmente adatta a situazioni del genere, tenuto conto della difficoltà di omogeneizzare le situazioni passive del rapporto tributario con quelle dei concessionari di Stato, considerato anche il fatto che il paniere di offerta di un operatore della rete parallela è estremamente più ampio e variegato, giacché sganciato da regole cogenti predeterminate. Ai fini della determinazione della base imponibile forfetaria, appare ragionevole prevederne un’applicazione pari alla media della raccolta in caso di “regolarizzazione” e continuare a prevederne un aumento in relazione a quei punti o operatori che optassero per la non emersione.  Quanto alle previsioni di maggior gettito relative ai **commi 20-bis e 21**, possono valere i seguenti elementi.  Da dichiarazioni rese, anche recentemente, dalle associazioni di categoria e divulgate dai media, i punti di offerta non autorizzati supererebbero le 7.000 unità. Prudenzialmente, la platea dei contribuenti interessati può essere plausibilmente stimata in circa 7.000 unità.  Per una stima della possibile entità dell’imponibile medio forfettario per ciascun punto di raccolta non autorizzato può procedersi come segue.  Dagli accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza e dagli Uffici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, emerge che la rete degli operatori non autorizzati è principalmente localizzata nelle grandi aree urbane e nelle zone meridionali, dove la raccolta media è di gran lunga più alta.  La raccolta media provinciale (elemento di riferimento per la determinazione dell’imponibile forfetario) può, con dato di sintesi, considerarsi pari a circa 400.000 euro annui, come emerge dai dati ufficiali pubblicati sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.  Ipotizzando che dei 7.000 soggetti interessati soltanto la metà optasse subito per l’emersione, potremmo ipotizzare un incasso alla domanda di circa (3.500 x 10.000) = 35 milioni di euro.  A questa cifra andrà poi sommata, benché in assorbimento della fee di ingresso, l’imposta sulla raccolta di cui al **comma 20-bis,** lettera e), ossia 187 milioni di euro.  Per la restante parte dei soggetti interessati (ulteriori 3.500), per effetto del **comma 21**, triplicando, come previsto dalla norma, il detto importo di 400.000 euro, si ottiene una ammontare medio pari a 1.200.000 euro che, moltiplicato per i 3.500 punti, dà una base imponibile complessiva pari a 4,2 miliardi di euro. Applicando a tale base l’aliquota prevista dalla norma si ottiene un potenziale gettito pari a circa 210 milioni di euro. Il totale annuo, dunque, nella ipotesi di emersione immediata del 50% dei soggetti interessati sarebbe di 210 + 187 = 397 milioni di euro.  A ciò si devono aggiungere le sanzioni previste dalla legge, che vanno da un minimo del 120 ad un massimo del 240 per cento. Ipotizzando l’applicazione della sanzione minima e la riduzione di essa ad un terzo, in caso di pagamento in misura ridotta, si avrebbe una sanzione pari a 240 milioni di euro, che in questa sede, per motivi prudenziali, si ritiene di non inserire nella stima di maggior gettito.  A tali somme vanno infine aggiunte le maggiori somme prodotte dall’innalzamento dell’aliquota e della imposta di cui al **comma 24**, lettere a) e b)  Il nuovo **comma 22** è finalizzato a richiamare, in relazione a tutte le attività disciplinate ai precedenti commi 20 –bis e 21, l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 15-ter del DL 78/2009 che reca norme in materia di controlli straordinari di contrasto al gioco illegale. In particolare alla promozione di un piano di controlli, al funzionamento dell’apposito Comitato e alla istituzione di una banca dati, sempre a tale scopo finalizzata.  La disposizione, non riproponendo l’originariol comma 22 e sopprimendo il comma 23 dell’attuale versione dell’articolo 44 del d.d.l. stabilità 2015, intende, nei fatti, operare la soppressione delle disposizioni che, per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, prevedono l'aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione della quota destinata alle vincite (cosiddetto pay-out). Si evidenzia come la complessiva revisione del settore dei giochi pubblici dovrà infatti essere realizzata, in termini organici, in sede di attuazione della delega in materia contenuta nell'articolo 14 della legge n.23 del 2014, cui peraltro il Governo sta già rapidamente lavorando. Si ritiene quindi opportuno stralciare i **commi 22 e 23** dal disegno di legge e riproporne la discussione nell’ambito dell’attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23, come del resto inizialmente previsto dallo stesso legislatore, secondo tempistiche che ne consentano una approfondita valutazione. Dal momento che i precedenti commi 22 e 23 non prevedevano gettito aggiuntivo non va proposta copertura corrispondente.  La disposizione è volta a rafforzare l’azione deterrente verso l’esercizio del gioco con vincite in denaro non collegato alla rete di raccolta statale in particolare per gli apparecchi denominati “totem” collegati via internet su siti di gioco esteri e illegali. Attraverso l’iniziativa, si vuole quindi intervenire in maniera concreta e decisa verso queste ulteriori forme elusive. Tali modificazioni dovrebbero apportare un nuovo gettito che, calcolato complessivamente, sarebbe di circa 540 milioni di euro ottenuto applicando l’aliquota Preu AWP corrente e l’imposta scommesse a tale nuova raccolta e calcolando come segue:  • in quanto alla lettera a):  o 3.000 x 365 x 0.13 (preu) x 1500 (AWP scollegato e/o manomesse per anno) = 213.525.000  • in quanto alla lettera b):  o 3.000 x 365 x 0.06 x 5000 (Totem per anno) = 328.500.000  Il tutto per un totale di 542.025.000, che per sintesi finale si assume di euro 540.000.000.  Riepilogando, il complesso delle disposizioni in rassegna determina un maggior gettito di 937 milioni di euro  Nel settore del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del Tulps (ossia apparecchi AWP e VLT), le somme disponibili per aggi e compensi, sia in favore dei concessionari sia in favore degli altri operatori di filiera che agiscono nell’ambito delle reti di raccolta che ai concessionari fanno capo, sono costituite dalla risultante della differenza tra le poste di gioco raccolte e le vincite pagate, nonché le imposte ed altri oneri dovuti allo Stato.  Nel sottosettore delle VLT (apparecchi con i quali è possibile giocare soltanto in sale dedicate) la filiera organizzativa del concessionario è o assente del tutto o estremamente corta. Infatti, le sale da gioco, se non addirittura di proprietà dello stesso concessionario, sono di proprietà di soggetti terzi dai quali i concessionari le prendono in affitto. In questo secondo caso alcuni compiti propri del concessionario (ad esempio, presidio e vigilanza della sala) sono attribuiti al proprietario della sala e alla sua organizzazione, a fronte di un determinato aggio o compenso.  Molto più complessa ed articolata, invece, la filiera organizzativa nel sottosettore delle AWP.  È percentualmente minore l’eventualità che gli apparecchi AWP siano di proprietà dei concessionari. In questo caso, tuttavia, non è di certo il concessionario che, materialmente, gestisce gli apparecchi sul territorio. In questo stesso caso, infatti, il concessionario si serve di soggetti che installano gli apparecchi sul territorio, presso gli esercizi pubblici, nonché di persone che, oltre a controllarne periodicamente il funzionamento, ovvero a curarne la manutenzione, soprattutto provvedono a ritirare le giacenza del c.d. cassetto (ossia il saldo giornaliero tra poste versate nell’apparecchio dal giocatore e vincite erogate dall’apparecchio).  In aggiunta, la filiera si compone ovviamente anche dei soggetti titolari degli esercizi pubblici presso i quali gli apparecchi sono installati.  Il fenomeno si complica – e la filiera gestionale degli apparecchi si allunga – quando il concessionario non è proprietario delle AWP. In questo caso, infatti, il concessionario se ne procura l’utilizzo rivolgendosi a soggetti che, a propria volta, le noleggiano da chi ne è proprietario, e che lucra sulla rendita che in tal modo produce la proprietà degli apparecchi. Ciò in disparte gli altri soggetti di cui sì è già detto (ossia gestori degli apparecchi, addetti al prelievo dal c.d. cassetto, titolari degli esercizi presso i quali gli apparecchi sono installati).  Le diverse quote di compenso che ciascun attore delle filiere pretendono si ricavano sempre dalla sottrazione tra l’importo complessivo delle poste di gioco, raccolte durante il gioco praticato con le VLT e le AWP, e le vincite pagate ai giocatori, nonché le imposte ed altri oneri statali versati dai concessionari.  La somma complessiva delle risorse disponibili per aggi e compensi di filiera, in sostanza, è sempre un residuo, costituito da ciò che rimane dopo tale sottrazione. Nel settore delle AWP questa differenza è pari a circa l’11 per cento della relativa raccolta.  Per quanto le filiere di raccolta – specie nel sottosettore delle AWP – siano lunghe ed articolate, le risorse che residuano disponibili per aggi e compensi sono pur sempre cospicue, specie se si considera che, in alcuni casi (ad esempio quelli dei noleggiatori di apparecchi e di esercenti presso i quali gli apparecchi sono installati, al compenso non corrisponde una vera attività lavorativa).  Ciò spiega perché, in occasione della legge n. 23 del 2014 (art. 14, co. 2, lett. g), Governo e Parlamento abbiano pensato che fosse giunto il momento – nell’attuazione della legge di delegazione – per un intervento di moderazione dell’entità degli aggi e compensi dovuti, anche nel settore della organizzazione e gestione del gioco mediante apparecchi.  Ciò spiega perché, dato il particolare momento congiunturale in atto, con la proposta normativa in esame si pensa che sia giusto e possibile, in anticipazione di quanto si effettuerà in attuazione della predetta delega legislativa, fin d’ora procedere ad una riduzione delle risorse – pur sempre statali, alla fine dei conti – da rendere disponibili per gli aggi e i compensi in argomento.  Una riduzione di 500 milioni di euro complessivi di tali risorse pare ragionevole oltre che tollerabile dal settore operativo costituito dai concessionari di gioco e dagli altri loro operatori di filiera. Ciò specie perché tale riduzione abbraccia sia il segmento di gioco praticato mediante VLT sia quello del gioco praticato mediante AWP.  Attualmente la distribuzione remunerativa degli aggi e dei compensi si determina sulla base di libera contrattazione di mercato, fra concessionari e loro operatori di filiera. La proposta normativa nulla muta da questo punto di vista: al netto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, pari a 500 milioni di euro, i concessionari suddivideranno la differenza, con gli altri loro operatori di filiera, pur sempre sulla base di contratti di diritto privato e, dunque, in logica di mercato.  Unica particolarità in ciò. Attualmente sono, di fatto, gli operatori di filiera a dare al concessionario ciò che è per lui pattuito a titolo di aggio e compenso. Questo perché il denaro disponibile a tal fine viene raccolta dagli operatori di filiera che poi, trattenuto quanto loro spettante, consegnano ai concessionari la differenza che ad essi compete.  In una logica di maggiore coerenza con finalità di trasparenza, certezza dei rapporti e dell’impiego di risorse pur sempre pubbliche – dato che il gioco mediante apparecchi è pur sempre riservato allo Stato e dallo Stato offerto in concessione di gestione ai privati – viene previsto che l’intero ammontare del residuo disponibile per aggi e compensi venga versato dai raccoglitori di filiera ai concessionari, i quali poi lo retrocedono a titolo di compenso fra i diversi attori della filiera sulla base dei contratti di filiera che dovranno essere nuovamente sottoscritti per adeguarne le clausole sui compensi alla minore somma complessiva disponibile a titolo di aggi. Questa inversione garantirà non solo un più ordinato e naturale processo top down di distribuzione dei compensi all’interno delle filiere ma, soprattutto, salvaguarderà il diritto dei concessionari ad una loro quota di compenso a fronte di eventuali resistenze da parte degli operatori di filiera a fronte della minore remuneratività delle attività di settore.  Dal punto di vista degli effetti di finanza pubblica, la proposta normativa assicura maggiori entrate pari a 500 milioni .  L’esperienza dimostra che, nel tempo, l’attrattività sul mercato di singole forme di gioco può calare progressivamente.  Del resto, una data tipologia di gioco, al pari di altri prodotti commerciali (e, per certi aspetti, anche il prodotto di gioco è sicuramente un prodotto commerciale), può subire cali fisiologici di attenzione nel pubblico dei giocatori, molto spesso legati alla compresenza sul mercato di offerte di gioco più allettanti, ad esempio dal punto di vista della “velocità” con la quale altri giochi sono in grado di sollecitare l’aspettativa di vincita (cosa che, indubbiamente, costituisce – per gli appassionati del genere – la molla, forse principale, di attrazione per uno piuttosto che per un altro gioco).  Inoltre, l’evoluzione della gamma dei prodotti di gioco pubblico si è orientata sempre più verso tipologie a pay out elevato proprio per intercettare una domanda commercialmente selettiva, anche sul piano del “prezzo” e della soddisfazione dell’aspettativa di vincita. Questa dinamica si è ripercossa sulla performance di giochi tradizionali e popolari con basso pay out, incidendo negativamente anche sul rapporto con il saldo erariale che, pur avendo in queste tipologie di gioco una forte componente ha subito una erosione, costante e preoccupante.  In questa prospettiva, peraltro, molte forme di gioco proposte da canali di offerta diversa da quella delle reti di Stato costituiscono per tradizione l’attrazione alternativa dalla quale difendersi di più, per evitare drenaggi nel pubblico dei giocatori che si accostano al gioco offerto dalle reti nazionali.  Fino a che l’Amministrazione dei monopoli ha goduto dei margini di manovra e di intervento propri di una ‘azienda di Stato’ è stato relativamente semplice porre in essere, all’occorrenza e per tempo, misure di intervento capaci di adeguare la struttura delle diverse offerte di gioco alle dinamiche concorrenziali e ai ritmi che queste impongono in un segmento di attività che, per quanto espressiva di funzione amministrativa, pur sempre è, al fondo, market oriented.  L’accorpamento di tale Amministrazione in una struttura costituita da un ente pubblico non economico – qual è l’Agenzia delle dogane – ha mostrato il limite che frena la possibilità di interventi adeguativi del tipo sopra indicato.  Per questo, con la disposizione, si ritiene necessario intervenire per assicurare che assets di Stato rilevanti – quali, in fin dei conti, sono le singole forme di gioco e, prima ancora, le concessioni che ne governano la gestione esternalizzata, dalla quale lo Stato ritrae pur sempre forme di alimentazione di entrate pubbliche (mediante lo strumento di contratti attivi) – non si depauperino per declino competitivo dei loro contenuti. Circostanza, quest’ultima, che, oltre a portare nocumento alle entrate pubbliche depriva altresì, simmetricamente, le stesse imprese concessionarie delle prospettive di quei ricavi propri che, in ultima analisi, sono stati il motivo attrattivo per i quali esse hanno risposto, nel tempo, alle sollecitazioni di mercato che lo Stato ha effettuato per selezionare gli operatori che, per proprio conto, gestissero il gioco pubblico.  La disposizione non comporta oneri, essendo semmai orientata a consolidare il gettito attuale ovvero – meglio – a recuperare quello che nel frattempo si è perso.  Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 26 –bis , sono destinate ad incrementare il fondo per gli interventi strutturali di politica economica per 387 milioni di euro annui e il fondo per la riduzione della pressione fiscale per 150 milioni di euro annui, la cui disponibilità sarà assicurata solo dopo il loro effettivo incasso. |
|  | 3.4103 | Con la norma si dispone l’affidamento del servizio di raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi a quota fissa ad un concessionario individuato mediante una procedura aperta sulla base dell’offerta economica più alta.  Si ritiene congruo, sulla base della valutazione effettuata che ha tenuto conto del parametro dell’aggio fissato nel 6 per cento della raccolta (rispetto al 6,36 medio attuale) e dell’ipotesi di tenuta del livello della raccolta (6,3 miliardi di euro nel 2013, che dovrebbe leggermente incrementarsi nel 2014), fissare la base d’asta della componente prezzo, per le offerte al rialzo, ad euro 700 milioni da versarsi come segue:  - 350 milioni di euro, all’atto dell’aggiudicazione, nell’anno 2015;  - 250 milioni di euro nell’anno 2016, all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario;  - nella misura residua (minimo 100 milioni di euro) nell’anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno.  Oltre a tale entrata, si sottolinea che per effetto della riduzione dell’aggio di 0,36 punti percentuali medi si otterrà una maggiore entrata erariale stimata, in via prudenziale, in 20 milioni di euro su base annua, a partire dall’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario (9 giugno 2016).  Gli investimenti necessari per l’aggiornamento del livello tecnologico della rete secondo standard qualitativi che garantiscono la massima sicurezza ed affidabilità, sono posti a carico del concessionario sulla base di uno specifico piano d’investimento, prevedendo l’obbligo di versamento all’erario delle somme risultanti dal piano ed eventualmente non investite che, pertanto, costituiranno ulteriore entrata erariale.  **TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI EFFETTI FINANZIARI**  **DELLA NORMA SU BASE ANNUA**  in milioni di euro   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **2015** | **2016** | **2017** | **dal 2018** | | **Una tantum** | 350 | 250 | 100\* |  | | **Minor aggio** | == | 10 | 20 | 20 | | **Totale** | **350** | **260** | **120** | **20** |   \* L’importo potrebbe aumentare in caso di offerta al rialzo.  Le maggiori entrate, come sopra stimate, confluiscono nel Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall’articolo 1, comma 132, della presente legge. |
|  | 3.4104 | La normativa contenuta nella Legge di Stabilità 2015 riduce a partire dal periodo di imposta 2014 la quota esente dei dividendi percepiti dagli enti non commerciali dall’attuale 95 per cento al 22,26 per cento, equiparando la tassazione dei dividendi percepiti dagli Enti non commerciali a quella delle persone fisiche.  La normativa proposta concede, per il solo periodo di imposta 2014, un credito di imposta commisurato all’aggravio subito dai soggetti passivi, spendibile obbligatoriamente in tre anni.  In base ai dati della relazione tecnica originaria l’aggravio di imposta di competenza 2014 è pari a 255,5 milioni di euro. Considerando l’utilizzo sotto forma di credito di imposta a partire dal 2016, l’andamento della perdita di gettito (255,5 / 3 = *85,2* milioni di euro), sotto forma di maggiori compensazioni nel modello di versamento unificato F24, è il seguente (in milioni di euro):   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | *2015* | *2016* | *2017* | *2018* | *2019* | | **Credito di imposta** | **0** | **-85,2** | **-85,2** | **-85,2** | **0** | |
|  | 3.4105 | Trattandosi di una norma interpretativa,  i contribuenti interessati dovrebbero aver agito già coerentemente con il dispositivo della norma in esame, non generandosi, pertanto,  alcun effetto finanziario. |
|  | 3.4106 | La disposizione intende dare copertura agli oneri, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017, derivanti dall’articolo 3, comma 32, relativi al rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre  1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa. |
|  | Sub 3.4106/3 ( testo 2) | La disposizione prevede, per l’anno 2015, l’esclusione dalle spese finali valide ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio sostenute dalla regione Molise, di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002 – determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari a 5 milioni nel 2015 a cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali. |
|  | 3.4107 | La disposizione in esame conferma anche per l’anno 2015 il livello massimo di imposizione della TASI previsto per l’anno 2014. In particolare viene confermato che l’aliquota massima TASI non può superare il 2,5 per mille e viene altresì disposto la possibilità di superare i limiti stabiliti dall’art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.  Alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione della conferma per l’anno 2015 della stessa disciplina vigente per il 2014 in materia di aliquote TASI. |
|  | 3.4108 | La disposizione esame interviene al comma 4 dell’articolo 167 del Tuir stabilendo che si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore del 50 per cento di quello ivi applicato ed inoltre che sono da considerarsi in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, delegando ad un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate la fornitura dell’elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.  La normativa proposta, alzando la soglia minima di distanza dal livello di tassazione applicato in Italia dal 30 al 50 per cento, determina potenziali effetti negativi in termini gettito, in quanto, di fatto, esclude dall’applicazione dell’articolo 167 le controllate estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata meno “aggressiva”.  In base ai dati del quadro FC della dichiarazione dei redditi UNICO2013 società di capitali, l’ammontare di reddito imponibile rideterminato in capo alla società non residente ed imputato al soggetto residente che partecipa con quota di controllo, di cui alla sezione II del citato quadro, è di circa 411 milioni di euro a carico di 291 soggetti, mentre l’ammontare delle imposte pagate all’estero a titolo definitivo è di circa 24,1 milioni di euro.  È stata pertanto effettuata una specifica elaborazione in capo ad ogni controllata non residente localizzata in uno dei Paesi che da una prima ricognizione uscirebbero dall’applicazione dell’art. 167, comma 1 del Tuir, non considerando peraltro i soggetti di cui allo stesso articolo, comma 8-bis in quanto per costoro il livello minimo è già del 50 per cento. Sulla base dei dati disponibili è emersa una perdita di gettito di competenza, conseguente alla mancata rideterminazione del reddito della CFC secondo le regole dell’articolo 167, di circa **1,6 milioni di euro** su base annua da parte di 37 soggetti. In via prudenziale non si attribuisce alcun recupero di gettito, sotto forma di rideterminazione del reddito da quadro FC, nei confronti delle eventuali controllate estere localizzate nei Paesi con regimi fiscali speciali da individuarsi da parte dell’Amministrazione.  Si indicano, nella tabella seguente, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **2016** | **2017** | **2018** | | **IRES** | -2,8 | -1,6 | -1,6 |   in milioni di euro  Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
|  | 3.4109  Sub 3.4109/18 sostituisce il | Le disposizioni in esame prevedono il differimento al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell’IMU relativa al 2014 dovuta a seguito dell’approvazione del decreto interministeriale, di cui all’articolo 22, comma 2, del D.L. n. 66/2014, e pubblicato il 6 dicembre scorso. Il differimento riguarda in particolare i soggetti interessati dalla revisione del criterio di esenzione dei terreni montani ai fini IMU. Viene altresì specificato che il versamento avvenga ad aliquota di base a meno che nei comuni interessati non siano state approvate specifiche aliquote per i terreni agricoli. Con riguardo agli effetti finanziari si evidenzia che il citato decreto interministeriale ha quantificato in complessivi 359,5 milioni di euro il maggior gettito netto derivante dall’applicazione dei nuovi criteri di esenzione. Relativamente al differimento al 26 gennaio 2015 si evidenzia che non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica.  La norma prevede il rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di 56 milioni di euro, per l’anno 2014 e di 25 milioni di euro per l’anno 2015, di cui 10 milioni di euro per favorire l’opera di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della Regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013, al fine di assicurare l’operatività in relazione ai recenti eventi metereologici calamitosi verificatisi sul territorio nazionale, e di 9 milioni di euro per l’anno 2016. La disposizione comporta effetti di pari importo sul saldo netto da finanziare di finanza pubblica.  Alla copertura dell’onere relativo al precedente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  Il comma autorizza la spesa di euro 64,1 milioni per il 2014 per far fronte al pagamento delle supplenze brevi del personale docente ed ATA, dei quali 17 milioni di euro relativi, complessivamente, ai mesi di settembre ed ottobre 2014 e 47,1 milioni di euro relativi alla metà del mese di novembre. All’emissione straordinaria provvederà il Ministero dell’economia e delle finanze il quale è autorizzato ad emettere i relativi titoli di pagamento nel limite dell’importo di euro 64,1 milioni.  Il comma, inoltre, introduce un monitoraggio trimestrale da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente ed ATA, le cui risultanze verranno trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze. Con lo stesso comma 55-sexies viene, infine, introdotta una clausola di salvaguardia attraverso la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di compensare gli effetti che eccedano le previsioni, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio tra le risorse relative al funzionamento delle istituzioni scolastiche e le risorse relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.  Le disposizioni recate dal titolo terzo del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di pagamenti dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, hanno reso disponibili ulteriori risorse rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, sotto forma di anticipazioni di liquidità, alle amministrazioni interessate. Il maggior gettito fiscale connesso a tali pagamenti era stato stimato nella relazione tecnica di accompagnamento in un importo di circa 650 milioni di euro aggiuntivi a quanto previsto a legislazione vigente. A garanzia del conseguimento del maggior gettito IVA, l’articolo 50, comma 11, dello stesso decreto legge aveva previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto effettuare il monitoraggio delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle misure previste dal titolo III. Le risultanze del monitoraggio hanno evidenziato che le maggiori entrate IVA riconducibili a tali pagamenti ammontano a 240 milioni di euro nel 2014.  A compensazione del minor gettito, il **comma 55 - octies**  dispone quindi che, in sostituzione della clausola di salvaguardia prevista dall’articolo 50, comma 11, del decreto legge n. 66 del 2014, che prevedeva l’aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE, una quota degli accantonamenti di bilancio effettuati ai sensi dell’articolo 12 comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 del 2013, sia portata in riduzione degli stanziamenti dei Ministeri per un importo pari ad euro 495.706.643 come indicato nell’allegato n.9 alla presente legge.  La norma indica che agli oneri derivanti dai **commi 55-quater e 55-quinquies** pari a 120,1 milioni di euro, per l’anno 2014, e a 26 milioni di euro, per l’anno 2015, in termini di solo fabbisogno ed indebitamento netto si provvede:  a) quanto a 35,1 milioni di euro, per l’anno 2014, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni in deroga, per l’anno 2014, di personale a tempo indeterminato per i Corpi di Polizia. Tale utilizzo è consentito dalle decorrenze, per l’anno in corso, delle assunzioni effettuate nei Comparti Sicurezza Vigili del fuoco e soccorso pubblico, che hanno prodotto un minor utilizzo delle risorse complessivamente stanziate in bilancio pari alla quota indicata;  b) quanto a 20 milioni di euro, per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 90, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Tale utilizzo è consentito dalle decorrenze, per l’anno in corso, delle assunzioni effettuate nei Comparti Sicurezza Vigili del fuoco e soccorso pubblico da parte dei Ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle finanze, della Giustizia e delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Le predette assunzioni, autorizzate nel limite di un contingente complessivo pari alle risorse autorizzate in bilancio dalla normativa richiamata, sono avvenute nel corso del corrente anno con scadenze temporali che hanno comportato un minor utilizzo delle risorse stanziate in bilancio pari alla quota indicata;  c) quanto a 15 milioni di euro, per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 2 punto 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In considerazione dell’imminente scadenza del corrente anno e dei tempi necessari per l’avvio di procedure inerenti la mobilità del personale è certa l’impossibilità di utilizzare le risorse del citato Fondo tenuto conto, anche, che i criteri per l’utilizzazione e le risorse del Fondo medesimo sono demandate ad un DPCM non ancora adottato.  d) quanto a 25 milioni di euro, per l’anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’utilizzo è consentito dal mancato esercizio della possibilità di stabilizzazione del rapporto di lavoro di personale delle Amministrazioni pubbliche sino al limite del contingente autorizzato, che hanno prodotto un minor utilizzo delle risorse complessivamente stanziate in bilancio pari alla quota indicata;  e) quanto a 25 milioni, per l’anno 2014, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (sanzioni antitrust) che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 25 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. |
|  | 3.4111 | La disposizione normativa in oggetto prevede la modifica dell’aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto pellet di legno, con l’innalzamento dalla vigente aliquota del 10% a quella ordinaria del 22%.L’Italia risulta essere il più importante mercato del pellet a livello europeo ed il consumo complessivo nell’anno 2013 ammonta a 3,3 milioni di tonnellate ( Fonte dati: elaborazione AIEL- Associazione Italiana Energie Agroforestali- Febbraio 2014).Dallo studio sopracitato si rileva che il prezzo di vendita del pellet sfuso (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 269 € per tonnellata, mentre per il pellet in sacchi (€/t, consegna inclusa, IVA esclusa) è di circa 236 € per tonnellata. Considerato che il pellet in sacchi rappresenta almeno l’80% del pellet impiegato nel settore domestico, si stima un prezzo medio di circa 242 € per tonnellata.Pertanto, la modifica normativa proposta comporterebbe un maggior gettito per l’erario in termini di IVA di circa **96 milioni euro su base annua (**3,3 milioni di tonnellate di consumo prodotto pellet x 242 €/tonn. x 12% differenziale aliquota IVA ).  Il maggior gettito derivante dal comma 64-bis è utilizzato per incrementare il fondo di cui all'[articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164409ART11), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 dicembre 2004, n. 307](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000164797ART0). |
|  | 3.4109/18 e altro | L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 27 milioni di euro per l’anno 2015, 5 milioni per l’anno 2016, 7 milioni per l’anno 2017 e 10 milioni a decorrere dal 2018. |
|  | 3.4112 | La disposizione modifica, per il solo esercizio 2015, l’importo di cui all’elenco 3 relativo alle “Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri” alla voce Ministero della Difesa di euro 200 milioni, al fine di non pregiudicare gli investimenti già programmati a fronte di impegni assunti con organismi internazionali.  Alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
|  | 3.4113 | La disposizione è volta ad aumentare, a decorrere dall’anno 2015, le risorse a disposizione del Fondo nazionale per il Servizio Civile di 50 milioni di euro annui al fine di permettere un ampliamento del contingente annuale di giovani da avviare al servizio. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
|  | 3.4114 | La disposizione  prevede il rifinanziamento degli interventi per la rete nazionale di comunicazioni standard Tetra, per un ammontare annuo di 25 milioni di euro dal 2015 al 2020. All’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
|  | 3.4115 | La norma proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica lasciando impregiudicate le attività di controllo svolte dall’Agenzia delle entrate con finalità di recupero di basi di imponibili.In vigore dal 1 gennaio 2014 |
|  | 3.3000  **TAB E** | Si tratta di una norma tecnica necessaria al fine di precisare la durata (quindici anni) e l’importo del contributo sui mutui a tasso zero che l’ISMEA può erogare a favore dei giovani agricoltori, allineando gli importi alla prevista copertura garantita dal maggior gettito a regime derivante dalla riduzione della quantità complessiva di gasolio da ammettere al regime agevolato per uso agricolo di cui all’articolo 2, comma 130, del provvedimento in esame, come, peraltro, riportato nella relazione tecnica trasmessa al Senato della Repubblica redatta ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge 196 del 2009. |